

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	14
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	16
FINANZE (VI)	»	28
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	42
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	43
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	47
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	61
AFFARI SOCIALI (XII)	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	66
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	67
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	68

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	<i>Pag.</i>	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	73
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECO- NOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	»	75
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	76

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. C. 2500, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. C. 2393 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Emendamenti C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	6
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. Emendamenti C. 1447-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	6
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Emendamenti C. 2384-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	7
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
ALLEGATO (Parere approvato)	12

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.35.

**Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.
C. 2500, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata, fa presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame interviene sul numero di consiglieri regionali e di componenti delle giunte regionali, modificando la norma di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 138 del 2011, che ne stabilisce il numero massimo in relazione alla popolazione residente nella regione. Stante il sensibile

calo demografico verificatosi negli ultimi anni, la norma intende consentire di mantenere lo stesso numero di consiglieri, nel caso il calo demografico sia di lieve entità, e di poter integrare il numero di componenti della Giunta per le regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti.

Ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, nell'ambito delle misure di risparmio e contenimento della spesa chieste alle regioni, determina, alla lettera *a*), il numero massimo di componenti dei consigli regionali in relazione alla popolazione residente, e, alla lettera *b*), il numero massimo di componenti della Giunta regionale, pari a un quinto del numero dei consiglieri, arrotondato all'unità superiore. Per quanto concerne il numero massimo di consiglieri, esso è attualmente così determinato, ai sensi del citato articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 138 del 2011: 20 consiglieri per le regioni con popolazione fino a 1 milione; 30 consiglieri per le regioni con popolazione fino a 2 milioni; 40 consiglieri per le regioni con popolazione fino a 4 milioni; 50 consiglieri per le regioni con popolazione fino a 6 milioni; 70 consiglieri per le regioni con popolazione fino a 8 milioni; 80 consiglieri per le regioni con popolazione superiore a 8 milioni. Dal computo del numero massimo dei consiglieri è escluso il Presidente della Giunta regionale. Il numero massimo di componenti della Giunta, come già accennato, è determinato in un quinto del numero dei consiglieri arrotondato all'unità superiore. I predetti limiti non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ricorda al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, secondo cui le autonomie speciali erano tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri di cui al comma 1, come condizione per l'applicazione dei principi di federalismo fiscale contenuti nell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 e delle previste misure premiali o sanzionatorie.

Tornando al contenuto della proposta in esame, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), aggiunge un periodo alla lettera *a*) del citato articolo 14, comma 1, prevedendo che il numero dei consiglieri è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alla soglia di riferimento.

Riguardo al numero di assessori, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della proposta di legge in esame aggiunge due periodi alla lettera *b*) del citato comma 1 dell'articolo 14, al fine di consentire alle regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti di aumentare a fino a due unità il numero di assessori stabilito dalla legge. Nello specifico, il primo periodo stabilisce che il numero massimo di assessori può essere aumentato di due unità nelle regioni: con popolazione fino a 1 milione di abitanti (in cui il numero di consiglieri è pari a 20); con popolazione fino a 2 milione di abitanti (in cui il numero di consiglieri è pari a 30). Il secondo periodo, inserito alla lettera *b*), specifica che ai fini del calcolo del numero di assessori il Presidente della Giunta regionale è incluso nel numero dei componenti il Consiglio regionale. L'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame, in riferimento alle norme contenute nel comma 1, stabilisce che le regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti alle suddette disposizioni, nel rispetto della propria autonomia statutaria e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 2, reca invece norme in materia di sottoscrizione delle liste elettorali, prevedendo l'esenzione dalla sottoscrizione delle liste dei candidati per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato in Parlamento. La disposizione mantiene comunque ferma la disciplina relativa alla presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere adottabile in attuazione del principio fondamentale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c-ter*), della

legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, principio fondamentale che peraltro risulta identico al contenuto della norma in esame. La disposizione, dunque, mirerebbe ad estendere a tutte le regioni, anche a quelle che non abbiano recepito il predetto principio fondamentale, l'esenzione dalla sottoscrizione nei casi dalla stessa previsti, rendendo norma auto-applicativa il principio fondamentale medesimo.

Segnala al riguardo che attualmente tutte le regioni ordinarie prevedono espressamente una deroga all'obbligo di sottoscrizione delle liste rappresentate in Parlamento ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Umbria. Tuttavia, le leggi elettorali delle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Toscana prevedono un generico rinvio alla normativa nazionale per quanto non espressamente previsto dalla legge elettorale regionale. La legge elettorale della regione Lombardia dispone invece che, solo per quanto non previsto dall'articolo 5 della legge n. 165 del 2004 e dalle disposizioni della medesima legge regionale, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108 del 1968 e della legge n. 43 del 1995. Infine, per quel che riguarda la regione Umbria, nelle ultime elezioni regionali, all'interno delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, sono state esentate le liste rappresentate in Parlamento in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *c-ter*). Tale deroga era comunque già prevista dalla previgente legge prima di essere abrogata dall'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2015.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame abroga l'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013 che vieta il conferimento immediato di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni regionali a coloro che hanno ricoperto cariche negli organi di governo, nei consigli o negli enti controllati nella regione o negli enti locali della medesima regione. In particolare, tale articolo 7, comma 1, di cui la disposizione in esame prevede l'abrogazione, vieta il conferimento di incarichi dirigenziali nell'am-

nistrazione regionale ai seguenti soggetti: – coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio della regione che conferisce l'incarico; – coloro che nell'anno precedente siano stati componenti della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni della stessa regione aventi la stessa popolazione (in deroga a tale disposizione, fino al 31 dicembre 2025, l'inconferibilità non si applica, *ex* articolo 1, comma 10-*octies*, del decreto-legge n. 202 del 2024, ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la stessa popolazione, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19); – coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni della stessa regione aventi la stessa popolazione.

Gli incarichi inconferibili sono i seguenti: incarichi amministrativi di vertice della regione; incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Rileva peraltro che, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale, il decreto-legge n. 25 del 2025, all'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *a*), ha specificato che non tutti gli incarichi afferenti a tale tipologia sono inconferibili, ma esclusivamente quelli relativi a due ben determinate categorie: gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia gli incarichi conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti

alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, e che abbiano svolto determinate attività indicate dalla legge; gli incarichi di cui all'articolo 110, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ossia gli incarichi a contratto a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni stipulati dagli enti locali, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, se previsti dallo statuto.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

C. 2393 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, ha illustrato il provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legi-

slativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Emendamenti C. 1074-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, l'emendamento 1.201 della II Commissione riferito alla proposta di legge C. 1074-A recante « Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse ». Segnala come tale emendamento non presenti criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.

Emendamenti C. 1447-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 1447-A recante «Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Emendamenti C. 2384-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2384-A, recante «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che il provvedimento consta di 17 articoli.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 3, dispone che l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 siano rilasciate a titolo gratuito e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano esenti dall'imposta di bollo. Il comma 3 reca autorizzazioni di spesa per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze, nonché per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie al loro utilizzo. Il comma 4 del medesimo articolo prevede che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

L'articolo 2 stanziava risorse pari a 30 milioni di euro per assicurare misure di sicurezza e soccorso pubblico durante lo svolgimento dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

L'articolo 3, al comma 1, contiene un'autorizzazione di spesa a favore del Ministero della difesa pari ad euro 13.009.239, per il 2025, al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle

Forze armate. Il comma 2 indica le relative coperture di spesa.

L'articolo 4 stabilisce che alle assunzioni di personale effettuate dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Il Commissario, ai sensi del comma 2, è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

I commi da 3 a 7 recano disposizioni finanziarie nonché quelle relative alla durata, ai poteri e al compenso del Commissario nonché all'autorizzazione all'apertura di una contabilità speciale e alla gestione delle controversie relative agli atti del Commissario.

L'articolo 6 innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura generale dello sport presso il CONI.

L'articolo 7, al comma 1, stabilisce che alla società Sport e salute Spa, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della America's Cup – Napoli 2027, sia affidata l'organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Il comma 2 reca la composizione del comitato tecnico di gestione dell'America's Cup. I commi 3 e 4 disciplinano le variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-

Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della manifestazione. I commi 5 e 6 recano le disposizioni finanziarie.

L'articolo 8, comma 2, destina, per l'anno 2025, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del mediterraneo di Taranto 2026, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a 25 milioni di euro dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata dal comma 1 in 181.506.669 euro. Prevede altresì che nello svolgimento delle sue attività il Nuovo comitato organizzatore possa avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute Spa, e che i relativi rapporti, anche finanziari, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale.

L'articolo 9 stabilisce che, per la gestione e lo svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis è costituito, ai sensi del comma 1, un Comitato per le finali ATP. Il comma 2 disciplina le funzioni, i compiti e la composizione dell'organo. Si prevede, inoltre, al comma 3, che la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute Spa, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione, e che gravi sugli stessi soggetti, ai sensi del comma 7, l'obbligo di predisporre annualmente una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 prevede, inoltre, che per l'organizzazione dell'evento sportivo possa essere costituita una Commissione tecnica di gestione. I commi da 4 a 6 recano disposizioni finanziarie.

L'articolo 10, costituito da un unico comma, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla segnalazione delle piste da sci in base al grado di difficoltà nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa.

L'articolo 11, costituito da un unico comma, apporta una serie di novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro

sportivo. Una prima serie di modifiche, recate dalla lettera *a*) del comma 1, riguarda la disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la nuova figura del Vicesegretario generale; viene rinviato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale dovrà essere assunto il personale non dirigenziale di ruolo della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, la stessa possa avvalersi di personale dirigenziale e non dirigenziale – fino a 10 unità – operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e nella Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (Com.Te.C); viene disposto che una delle due unità dirigenziali non generali che opereranno nella Commissione possa essere nominata dalla Commissione stessa, su proposta del Segretario generale, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene rinviata dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento. La novella di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo.

L'articolo 12, costituito da un unico comma, interviene con una novella sostituendo il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di munizioni da guerra. Essa ridefinisce le « munizioni da guerra » e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi ai fini dello smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo.

L'articolo 13, comma 1, istituisce, per il 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, con una dotazione, ai sensi del comma 2, di

1 milione di euro. Per le medesime finalità è attribuita altresì, ai sensi del comma 3, la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 14 dispone che il Commissario straordinario dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

L'articolo 15, comma 1, è volto a includere tra le fattispecie di lesioni personali di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale quelle cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità, che sono pertanto equiparati, ai fini della tutela penale, a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e agli esercenti le professioni sanitarie. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, la norma ha lo scopo di inserire all'interno del codice penale la disposizione già prevista, a legislazione vigente, dal comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinqüies* della legge n. 401 del 1989, in ossequio al principio della riserva di codice di cui all'articolo 3-*bis* del codice penale.

L'articolo 16 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 17 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto è pertanto in vigore dal 1° luglio 2025.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assumono altresì rilievo la competenza concorrente in materia di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e quella esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione).

In questo contesto, rileva come il provvedimento già preveda alcune forme di

coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

l'articolo 7, comma 2, prevede che uno dei componenti del Comitato organizzatore dell'America's Cup – Napoli 2027 sia designato dal Comune di Napoli;

l'articolo 9, comma 1, prevede che del Comitato per le Finali ATP facciano parte un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante e un rappresentante nominato dal Presidente della regione ospitante.

Ciò premesso, segnala l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento alla procedura di nomina, disciplinata dall'articolo 5, comma 1, del Commissario straordinario per lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di un parere dei rappresentanti degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva « organizzazione amministrativa dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi della nomina di un Commissario chiamato a svolgere compiti pubblici), che appare prevalente, e delle competenze legislative concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione; a partire dalla sentenza n. 222 del 2005, la Corte costituzionale ha ricondotto infatti a tale tipologia di competenza la materia).

Segnala, altresì, l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali alla procedura di adozione, di cui all'articolo 5, comma 2, del programma degli interventi da realizzare per i richiamati giochi paralimpici, pro-

gramma proposto dal Commissario straordinario; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi dell'intesa con i rappresentanti degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport di approvazione del programma degli interventi; ciò alla luce del coinvolgimento, nella norma, delle competenze legislative concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio e residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale.

In proposito si ricorda che, in materia analoga, la sentenza n. 31 del 2024 della Corte costituzionale ha evidenziato come con l'intervento legislativo di cui all'articolo 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 relativo alla realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 lo Stato aveva posto in essere una chiamata in sussidiarietà rispetto alle competenze legislative coinvolte, quelle concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio e quella residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale; si poneva quindi la necessità della leale collaborazione tra i livelli di governo territoriale coinvolti (Considerato in diritto 5). La Corte nel caso di specie ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla procedura di nomina – di cui al richiamato articolo 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 – del Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, procedura che comunque prevedeva il parere (anche se non l'intesa richiesta dai ricorrenti) del Presidente della regione Puglia e del Sindaco di Taranto; la Corte ha infatti argomentato che « la richiesta di un parere alla regione Puglia ai fini della scelta del commissario costituisce, in questa fattispecie, uno strumento di collaborazione adeguato, considerato tra l'altro il breve termine di trenta giorni entro cui deve concludersi la procedura di nomina » (Considerato in diritto 6.1). La Corte, nel contempo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione dell'articolo 33, comma 5-ter, del decreto-

legge n. 13 del 2023 nella parte in cui non richiedeva l'acquisizione dell'intesa della regione Puglia ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione delle opere infrastrutturali; in proposito la Corte ha argomentato che « alla luce dei principi in materia di chiamata in sussidiarietà, infatti, non è consentito allo Stato, neppure in ragione dell'esigenza di svolgere celermente le funzioni attratte, di escludere qualsiasi forma di collaborazione della regione in una fase determinante come è quella della valutazione circa le infrastrutture da realizzare e della definizione delle modalità di attuazione delle opere indicate nell'elenco predisposto dal commissario. Per quanto riguarda l'individuazione dello strumento collaborativo maggiormente rispondente alle esigenze sottese all'attrazione in sussidiarietà, è da escludere che si possa ritenere sufficiente l'acquisizione di un parere della regione, che questa Corte ha ritenuto adeguato nella diversa ipotesi di attrazione in sussidiarietà per funzioni ca-

ratterizzate da una natura eminentemente tecnica (sentenze n. 278 del 2010 e n. 285 del 2005). L'attività in questione, infatti, oltre a incidere su materie legislative riservate alla competenza legislativa concorrente e residuale della regione, afferisce a tipici, e rilevanti, compiti di amministrazione attiva. Per tale motivo, l'unico strumento adeguato è quello dell'intesa, superabile, nel caso di divergenze tra Stato e regione, nonostante le reiterate trattative, attraverso una decisione unilaterale del Governo (sentenza n. 165 del 2011) » (Considerato in diritto 6.2).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2488 di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;

rilevato che:

il provvedimento in esame reca disposizioni relative all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, della trentottesima edizione della America's Cup – Napoli 2027, dei Giochi del mediterraneo di Taranto 2026 e delle Finali ATP 2026-2030;

il provvedimento reca altresì disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, disciplina relativa alla segnalazione delle piste da sci, enti sportivi professionistici e dilettantistici, lavoro sportivo, definizione delle munizioni da guerra, borse di studio universitario per alti meriti sportivi, durata in carica del Commissario straordinario dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.), tutela penale degli arbitri e degli altri soggetti che operano per assicurare la regolarità delle manifestazioni sportive;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

assumono altresì rilievo la competenza concorrente in materia di governo

del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e quella esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione);

il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali all'articolo 7, comma 2, per quanto concerne la composizione del Comitato organizzatore dell'America's Cup – Napoli 2027, e all'articolo 9, comma 1, per quanto concerne la composizione del Comitato per le Finali ATP;

ulteriori forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali potrebbero essere previste anche con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento;

in particolare, all'articolo 5, comma 1, con riferimento alla procedura di nomina del Commissario straordinario per lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, sarebbe opportuno prevedere l'acquisizione del parere dei rappresentanti degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva «organizzazione amministrativa dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi della nomina di un Commissario chiamato a svolgere compiti pubblici), che appare prevalente, e delle competenze legislative concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

inoltre, all'articolo 5, comma 2, con riferimento alla procedura di adozione del programma degli interventi da realizzare per i richiamati Giochi paralimpici proposto dal Commissario straordinario, sarebbe opportuno prevedere l'intesa con i rappresentanti degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport – di approvazione del programma degli interventi, alla luce del coinvolgimento, nella norma, delle competenze legislative concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere dei rappresentanti degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

b) all'articolo 5, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa con i rappresentanti degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di approvazione del programma degli interventi da realizzare per i Giochi paralimpici proposto dal Commissario straordinario.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Emendamenti C. 1074-A Bagnai

14

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 luglio 2025.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Emendamenti C. 1074-A Bagnai.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Khatia Dekanoidze, Helen Khoshtaria e Ketuna Kerashvili 15

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di *Ukrainian World Congress (UWC)* 15

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

Audizione informale, in videoconferenza, di Khatia Dekanoidze, Helen Khoshtaria e Ketuna Kerashvili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

Audizione informale di rappresentanti di *Ukrainian World Congress (UWC)*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	16
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	16
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	17
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	27

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alberto Barachini.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica l'esigenza di posticipare la trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, relativo all'esame di eventuali emendamenti riferiti al provvedimento C. 1074-A, recante modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per

esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, onde consentire il previo svolgimento della riunione del Comitato dei nove sul predetto provvedimento, convocata per le ore 13.45 della giornata odierna, al fine di poter valutare eventuali proposte emendative che dovessero essere presentate in quella sede.

La Commissione concorda.

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 2384-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In proposito, segnala, preliminarmente, che tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo, ad eccezione degli emendamenti Merola 1.1 e Tabacci 1.7, sono volte a modificare o a introdurre principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Ricorda, inoltre, che, ai fini di una valutazione delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative in esame, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 22 della richiamata legge n. 111 del 2023 individuano una pluralità di presidi procedurali e sostanziali volti ad assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti attuativi delle deleghe conferite dalla medesima legge, disponendo, in prima istanza, che dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21 della predetta legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e prevedendo, in subordine, un meccanismo di copertura strutturato su più livelli consequenziali.

In base a tale meccanismo di copertura, disciplinato dall'articolo 22, comma 3, della medesima legge n. 111 del 2023, si prevedono, in primo luogo, modalità di compensazione interne a ciascun decreto legislativo emanato in attuazione delle deleghe contenute nel citato provvedimento e, in secondo luogo, l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi in materia fiscale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 111 del 2023. Osserva che viene fatto, infine, rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stan- zino le occorrenti risorse finanziarie, ovvero alla compensazione di eventuali oneri con le risorse finanziarie recate dai decreti

legislativi precedentemente trasmessi alle Camere.

Ciò premesso, nel richiamare le analoghe valutazioni compiute in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1038-A, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, rileva che le proposte emendative che incidono sui principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 111 del 2023 non sembrano inficiare la complessiva cornice finanziaria delineata dalla predetta legge.

Osserva che, parimenti, anche le proposte emendative Merola 1.1 e Tabacci 1.7 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto BARACHINI, nel prendere atto delle considerazioni di carattere generale svolte dalla relatrice, segnala che da parte del Governo non vi sono rilievi da formulare sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Alberto BARACHINI concorda con la proposta formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.

C. 1447-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e della proposta emendativa ad esso riferita.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Cultura, è già stata esaminata in sede consultiva da questa Commissione, che, nella seduta del 12 febbraio 2025, ha espresso su di essa parere favorevole con quattro condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che le predette condizioni erano, in particolare, dirette a specificare il carattere facoltativo sia delle iniziative e delle campagne istituzionali che potranno essere organizzate in occasione della istituenda Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, sia degli spazi che al riguardo potranno essere destinati nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, nonché a riformulare in maniera conforme alla prassi comunemente utilizzata la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento.

Fa inoltre presente che, in data 19 marzo 2025, la Commissione Cultura ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo integralmente le condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio senza apportare ulteriori modifiche al testo.

Tanto premesso, segnala che il provvedimento ora all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici di carattere finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Alberto BARACHINI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del re-

latore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene esclusivamente l'emendamento Piccolotti 1.1.

In proposito, rileva che il predetto emendamento, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 1, elimina la previsione secondo la quale la promozione, da parte dello Stato e degli enti territoriali, di specifiche iniziative, cerimonie, convegni e incontri per la celebrazione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, può realizzarsi anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore. Evidenzia che si stabilisce, invece, che le richiamate iniziative siano organizzate in cooperazione e con il coinvolgimento dell'ordine dei giornalisti, delle associazioni sindacali dei giornalisti e di singoli professionisti e professioniste del giornalismo operanti in contesti difficili e pericolosi come teatri di guerra o che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata.

Tanto premesso, nel rilevare che il citato emendamento Piccolotti 1.1 non modifica il carattere facoltativo delle iniziative da promuovere da parte delle amministrazioni interessate, non ha osservazioni da formulare. Propone, pertanto, di esprimere sullo stesso nulla osta.

Il sottosegretario Alberto BARACHINI concorda con la proposta di parere sull'emendamento Piccolotti 1.1.

La Commissione approva la proposta di parere sull'emendamento Piccolotti 1.1.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, ricorda in via preliminare che il disegno di legge dispone la conversione in legge del

decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Nel segnalare che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, rileva preliminarmente che l'articolo 1 stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale costituiscono, a decorrere dal 2024, redditi diversi e non redditi di lavoro autonomo, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 3-ter, e dal comma 6.

Osserva, in particolare, che sono introdotte modifiche volte a circoscrivere l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettere b), c), numero 1), d), e), g), h), e dai commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, conseguentemente non prescrivendo il medesimo obbligo alle spese sostenute all'estero.

Rileva che tali modifiche si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta 2025. Diversamente, l'obbligo della tracciabilità delle spese di rappresentanza ai fini della loro deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettere e), numero 1), e le nuove regole sulla tracciabilità delle spese ai fini della determinazione del reddito di impresa di cui al comma 1, lettere g), numero 2), e h), concernenti le spese relative alle prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi e, in generale, a tutte le spese per trasferte sostenute nel territorio dello Stato, si applica alle spese sostenute dai lavoratori autonomi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero il 18 giugno 2025.

Inoltre, fa presente che con l'introduzione del nuovo comma 3-bis all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si conferma che gli interessi e gli altri proventi finanziari, per-

cepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 3-bis.

Con riferimento alle modifiche del regime fiscale delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettere a), c), n. 2), capoverso 3-ter, f), i) e dal comma 6, la relazione tecnica precisa che i citati proventi sono considerati redditi diversi e, pertanto, assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento in luogo del regime di tassazione separata IRPEF. Osserva che la relazione tecnica ai fini della stima considera una aliquota media da applicare ai redditi a tassazione separata pari al 29 per cento, quantificando effetti finanziari di maggiore entrata pari a 9,9 milioni di euro a decorrere dal 2025 a titolo di imposta sostitutiva e minori entrate pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2026 per la disapplicazione del regime di tassazione separata IRPEF.

Evidenzia, in primo luogo, che la relazione tecnica espone il procedimento di stima e la metodologia utilizzata, ma non fornisce i dati delle basi imponibili considerate nella quantificazione, quali ad esempio i redditi indicati nella sezione II del quadro RM delle dichiarazioni Persone fisiche 2023 tipologie F e H. Pertanto, ai fini di una verifica puntuale degli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica andrebbero forniti i dati circa i redditi imponibili per le diverse categorie reddituali.

Rileva che tra le ipotesi adottate dalla relazione tecnica ai fini della stima andrebbero fornite maggiori informazioni circa la quota del 50 per cento adottata ai fini della determinazione degli effetti indotti, dovuti alla circostanza che i professionisti, anziché avvalersi dell'istituto del recesso, potrebbero optare per la cessione della propria quota di partecipazione usufruendo del regime più favorevole dell'imposta sostitutiva.

Con riferimento alle altre modifiche apportate dalle norme in esame, specifica che

la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari, precisando quanto segue.

In merito alle limitazioni dell'obbligo di tracciabilità alle spese sostenute nel territorio dello Stato ai fini della loro deducibilità con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, da lavoro autonomo e redditi di impresa, la relazione tecnica afferma che la modifica non comporta effetti negativi rispetto alla stima del potenziale recupero di gettito evaso derivante dalla disposizione introdotta con la legge di bilancio per il 2025, in quanto, per ragioni di prudenza, la base imponibile considerata ai fini della predetta stima era stata calcolata a partire dai soli dati di contabilità nazionale riflessi nelle tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi correnti pubblicate dall'ISTAT e quindi con riferimento alla sola offerta domestica.

Con specifico riferimento all'introduzione della condizione del pagamento mediante strumenti tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi, requisito non richiesto dal comma 6-ter dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2024, la relazione tecnica precisa che la stessa è foriera di produrre effetti finanziari positivi, prudenzialmente non stimati.

In merito all'introduzione di un nuovo comma 3-bis all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di trattamento fiscale degli interessi e degli altri proventi finanziari, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, rileva che la relazione tecnica spiega che la norma è diretta a chiarire, per via normativa, che gli interessi e gli altri proventi finanziari non rientrano nel nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, come già desumibile dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Con riguardo alle limitazioni dell'obbligo di tracciabilità alle spese sostenute nel territorio dello Stato ai fini della loro deducibilità dal reddito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti negativi sul gettito rispetto alle stime del recupero del gettito

scontato sui saldi di finanza pubblica in conseguenza dell'obbligo di tracciabilità delle spese ovunque sostenute introdotto dall'articolo 1, commi da 81 a 83, della legge di bilancio 2025.

Al riguardo, fa presente che appare necessario un chiarimento in merito alla ragione per la quale sia stato previsto un allentamento dei vincoli di tracciabilità per le spese sostenute all'estero per trasferta dalle imprese in relazione alle prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera h), capoverso 5-ter, esclusivamente con riguardo a quelle sostenute dal 18 giugno 2025, anziché dal 1° gennaio 2025 in analogia con le medesime spese sostenute in relazione ai lavoratori dipendenti, ai sensi di quanto previsto dalla lettera g), numero 1), posto che il comma 8 dell'articolo 1 riferisce la decorrenza delle spese sostenute dal 18 giugno 2025 all'intera lettera h). Non formula, invece, osservazioni sulle restanti norme del medesimo articolo 1.

Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando talune disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, modificano il criterio di determinazione dell'ammontare delle perdite fiscali riportabili per i soggetti passivi IRES, prevedendo, nei casi di trasferimento delle partecipazioni di controllo fuori dal perimetro del gruppo all'articolo 84, comma 3-ter, e di fusione all'articolo 172, comma 7, un limite al riporto delle perdite corrispondente ad un importo non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b).

Inoltre, rileva che l'articolo 176, comma 5-bis, del predetto testo unico stabilisce che, nel caso di conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti, vengono estesi alla società conferitaria i limiti al riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati previsti in

caso di scissione societaria di cui all'articolo 173, comma 10, analoghi, peraltro, a quelli previsti nel caso di fusione societaria di cui al menzionato articolo 172, comma 7, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera c).

Sono, altresì, introdotte disposizioni di coordinamento normativo che intervengono sull'articolo 177-ter, concernente la disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo, prevedendosi che, ai fini del riporto delle perdite fiscali infragruppo, non trovino applicazione i limiti e le condizioni previsti dal comma 5-bis dell'articolo 176 in relazione ai conferimenti d'azienda, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d).

Infine, osserva che il comma 2 stabilisce l'applicabilità della nuova disciplina del riporto delle perdite alle operazioni effettuate dal periodo di imposta 2024.

Con riferimento al calcolo del valore economico del patrimonio netto assunto al netto dei conferimenti e versamenti, ai fini della determinazione del limite al riporto delle perdite, la relazione tecnica evidenzia che tali versamenti e conferimenti, in base alla nuova disciplina, rilevano nella misura doppia rispetto al loro valore assoluto, anziché per un valore proporzionalmente corrispondente all'incremento del valore economico del patrimonio netto rispetto a quello contabile, come era invece previsto dalla disciplina previgente.

Osserva che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, tale cambiamento non determina effetti di minor gettito, poiché il previgente criterio di quantificazione, che non ha ancora trovato applicazione, è stato introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2024, al quale non sono stati ascritti effetti in relazione all'introduzione del valore economico del patrimonio netto considerandolo in linea con la prassi vigente, che prende in considerazione il patrimonio netto economico senza peraltro decurtarlo dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.

Per quanto riguarda, invece, il caso del conferimento d'azienda, osserva che la relazione tecnica rileva come la nuova disciplina preveda che alle posizioni soggettive

della società conferitaria si applichino le disposizioni previste per la società beneficiaria di una scissione, in modo che il conferimento d'azienda, limitatamente alla società conferitaria, sia equiparato a tutti gli effetti, sotto tale profilo, alle operazioni straordinarie in neutralità fiscale, al fine di evitare che le perdite pregresse di quest'ultima vengano compensate con i redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi derivanti dalla profittevole azienda acquisita.

Specifica che la misura agisce esclusivamente in capo alla conferitaria, non incidendo sull'attuale regime della conferente.

Rileva che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, l'intervento, essendo di carattere restrittivo, è potenzialmente foriero di determinare effetti finanziari positivi che non vengono prudenzialmente stimati, anche perché relativi ad un novero circoscritto di operazioni, nelle quali la conferitaria ha perdite pregresse che non è nella condizione di utilizzare.

Tutto ciò considerato, tenuto conto degli argomenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 3, rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023, concernente attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Ricorda che il citato comma 2, nel testo previgente, prevedeva che l'incremento occupazionale fosse considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Rileva, inoltre, che la norma in esame ha rimosso il riferimento alle società collegate, prevedendo pertanto che le diminuzioni occupazionali in esse avvenute non siano oggetto di considerazione ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Viene, altresì, previsto che la norma si applichi a decorrere dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Osserva che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla norma in esame, descrivendola come volta a semplificare l'applicazione dell'agevolazione in coerenza con le valutazioni della norma originaria, che in un'ottica prudenziale non ha considerato i decrementi riferibili alle società collegate.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché la norma in esame, pur escludendo le società collegate dal computo delle diminuzioni occupazionali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023, non appare suscettibile di ampliare la platea dei potenziali beneficiari della maggiorazione del costo del lavoro deducibile e, quindi, di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto, come ricordato dalla relazione tecnica, le valutazioni relative alla norma originaria avevano già considerato gli incrementi occupazionali a livello di singolo soggetto IRPEF e IRES calcolando incrementi « lordi », senza sottrarre le diminuzioni eventualmente avvenute in società collegate.

Con riferimento all'articolo 4, rileva preliminarmente che la norma interviene sulla disciplina fiscale relativa alle società estere controllate, apportando specifiche modifiche all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante testo unico delle imposte sui redditi.

Rileva che le norme prevedono altresì, al comma 2, che le disposizioni dell'articolo in esame si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore, avvenuta il 29 dicembre 2023, del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Sul punto, la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari differenziali rispetto a quelli già scontati nel bilancio dello o perseguono finalità di coordinamento o chiarificazione.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera a), che ridefinisce il criterio tecnico di

imputazione dell'imposta minima nazionale equivalente ai fini del calcolo della tassazione effettiva, nel senso di fare riferimento, ove esistente, al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera, ritiene opportuno che siano forniti ulteriori elementi di informazione e valutazione a supporto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari differenziali derivanti dalla disposizione rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Per quanto concerne la successiva lettera b), non formula invece osservazioni, dal momento che la stessa, introducendo una presunzione di adeguatezza della tassazione effettiva, subordinata al pagamento di un determinato importo, appare operare una mera semplificazione.

Per quanto riguarda le lettere c) e d) non ha osservazioni da formulare, dal momento che la lettera c), nell'identificare la tipologia di interpello, opera un coordinamento con il decreto legislativo n. 209 del 2023, mentre la lettera d) persegue una finalità chiarificatrice circa le imposte pagate all'estero.

Riguardo al comma 2, che prevede la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in esame dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2023, periodo d'imposta 2024, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti a escludere che da ciò derivino eventuali effetti sul gettito incorporato nei tendenziali di finanza pubblica, posto che la predetta applicazione appare suscettibile di incidere sull'assolvimento degli obblighi erariali ancora in corso.

In relazione all'articolo 5, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede un nuovo termine per la predisposizione della documentazione in ottemperanza alla disciplina vigente per la neutralizzazione dei disallineamenti da ibridi senza incorrere nelle sanzioni dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, fissando come scadenza, con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023, data di

entrata in vigore del citato decreto legislativo, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024, corrispondente al periodo di imposta in corso alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ha disciplinato la predetta documentazione, anziché entro 6 mesi dall'approvazione stessa, come previsto dalla legislazione previgente.

Specifica che la relazione tecnica segnala che la disposizione determina potenziali effetti finanziari positivi, prudenzialmente non quantificati. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che la riduzione delle sanzioni prevista a beneficio di coloro che predispongono la predetta documentazione non appare suscettibile di incidere su sanzioni eventualmente già scontate nei saldi di finanza pubblica, dal momento che la disciplina in esame è applicabile solo se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

In merito all'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame, limitatamente all'anno 2025, prorogano dal 28 febbraio al 15 settembre 2025 il termine per l'adozione, da parte dei comuni, della delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU, prevedendo che eventuali variazioni al bilancio conseguenti alla fruizione del nuovo termine per l'approvazione del prospetto vengano recepite con una successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Viene riconosciuta, inoltre, validità alle delibere di approvazione adottate tra il 1° marzo 2025 e il 18 giugno 2025.

Rileva che la relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari, avendo le stesse carattere procedurale. Al riguardo, anche alla luce della relazione tecnica, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando, tra l'altro, il comma 2-bis dell'articolo 3-*quiquies* del decreto-legge

n. 57 del 2023, prevedono che il biodiesel, per poter beneficiare delle medesime agevolazioni previste per il gasolio, deve soddisfare criteri più restrittivi di quelli previsti a legislazione vigente.

Sottolinea che la relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari, affermando che la disposizione intende circoscrivere l'ambito di applicazione di tali agevolazioni al solo biodiesel in purezza conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Al riguardo, non formula osservazioni sulla disposizione, in considerazione delle informazioni fornite dalla relazione tecnica. Analogamente, non ha osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni, stante il carattere ordinamentale delle stesse.

In relazione all'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina dell'efficacia di talune disposizioni fiscali contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il codice del Terzo settore, prevedendo che soltanto le disposizioni concernenti i titoli di solidarietà e altre forme di finanza sociale di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017 per divenire efficaci ai sensi del novellato articolo 101, comma 10, del medesimo decreto legislativo siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, non anche quelle relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore di cui agli articoli 79, comma 2, 80 e 86 dello stesso decreto legislativo.

Evidenzia che è, inoltre, previsto dal nuovo articolo 104, comma 2, del predetto codice che la nuova disciplina dell'efficacia delle citate disposizioni fiscali abbia decorrenza dal 2026.

Rammenta che la relazione tecnica che corredeva l'atto del Governo n. 417, che ha originato il decreto legislativo n. 117 del 2017, nel quantificare gli effetti delle disposizioni di cui ai predetti articoli 79, 80 e 86, ne ipotizzava l'onerosità in termini di minori entrate con decorrenza dal 2020, ritenendo che per i primi due anni non sarebbe stato concluso l'*iter* per l'autorizzazione comunitaria, non imputando, dun-

que, alcun effetto di gettito per gli anni 2017, 2018 e 2019.

In proposito, ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che l'effetto negativo derivante dall'efficacia delle predette disposizioni sia stato mantenuto nelle previsioni a legislazione vigente con una decorrenza tale da escludere che si verifichino effetti negativi non compensati sui saldi a partire dall'applicazione delle norme in esame.

Con riferimento all'articolo 9, rileva preliminarmente che, al comma 1, le norme in esame, modificando l'articolo 17, sesto comma, lettera *a-quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendono il perimetro di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto *reverse charge*, già prevista per le attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, eliminando i vincoli applicativi del citato meccanismo legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.

Evidenzia che al comma 2, lettera *b*), si dispone, inoltre, che l'opzione di inversione contabile possa essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le norme, comportando l'estensione dell'applicabilità del meccanismo del *reverse charge*, che ha natura anti-evasiva, potrebbero determinare effetti positivi, prudenzialmente non stimabili.

In proposito, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica circa i potenziali effetti finanziari positivi che potrebbero derivare dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, di cui le norme in esame prevedono l'estensione, che prudenzialmente non sono stati stimati e scontati sui saldi.

In relazione all'articolo 10, rileva preliminarmente che le norme in esame, abrogando la lettera *d*) del comma 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, escludono dall'applicazione del meccanismo dello *split*

payment le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana sulle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° luglio 2025.

Sottolinea che la relazione tecnica, con riferimento alle modifiche in esame non ascrive effetti finanziari negativi ulteriori rispetto a quelli già scontati nei tendenziali di bilancio, tenuto conto del carattere ricognitivo della disposizione, che si limita ad allineare la disciplina nazionale al disposto della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio che, nel prorogare fino al 30 giugno 2026, l'autorizzazione concessa all'Italia con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784, per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB saranno escluse dall'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Ciò stante, ritiene che andrebbero forniti dati ed informazioni circa gli effetti negativi che sono stati scontati nei tendenziali in considerazione del termine di applicabilità del meccanismo dello *split payment* con riferimento alle società quotate come stabilito dalla normativa europea sopra richiamata. In particolare, rileva che dovrebbe essere chiarito se, ai fini della determinazione della perdita di gettito scontata nei tendenziali di finanza pubblica, l'ammontare del recupero di gettito, originariamente stimato in 517 milioni di euro annui, sia stato aggiornato all'evoluzione del quadro macroeconomico.

Per quanto riguarda l'articolo 11, rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 43 del 2025, prevedono che le norme in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, di cui all'articolo 33-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, si applichino non dal 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabilite specifiche condizioni e modalità

per i soggetti esercenti depositi fiscali che producono vino dealcolato.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, «anticipando l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 33-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995, determinerebbe il percorso conseguimento di maggiori entrate erariali a seguito della tassazione dei nuovi prodotti eventualmente ottenuti. Tuttavia, in considerazione della natura innovativa della medesima disposizione e dell'assenza, allo stato, di dati sulla base dei quali determinare l'impatto sugli operatori di settore, tali maggiori entrate erariali prudenzialmente non vengono stimate». Considerate le informazioni fornite dalla medesima relazione tecnica, non formula osservazioni sulla disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 12, rileva preliminarmente che le norme in esame, al comma 1, prevedono che le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024 e non si provvede al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso. Infine, rileva che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2, tali previsioni non rilevano ai fini degli effetti prodotti dall'adesione all'istituto del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024.

In proposito, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica per suffragare l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle norme in esame e, in particolare, della circostanza che, alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, non risultano emessi atti di irrogazione delle sanzioni relative alla tardiva presentazione delle dichiarazioni.

In relazione all'articolo 13, rileva preliminarmente che la norma posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025, senza la previsione di alcuna maggiorazione, il termine di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA da parte dei con-

tribuenti soggetti agli ISA e altri soggetti individuati dalla norma stessa.

Evidenzia che per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA nei trenta giorni successivi al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Sul punto, la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sul gettito complessivo del 2025, ma solo un diverso profilo dei versamenti nei mesi di giugno, luglio e agosto, che dalle informazioni allo stato disponibili è compatibile con la gestione giornaliera e mensile della liquidità. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non formula osservazioni, atteso che la misura si limita a differire la scadenza di pagamento in termini infrannuali, senza incidere negativamente sull'ammontare complessivo delle imposte dovute e producendo una variazione gestibile del profilo dei flussi di cassa.

Per quanto riguarda l'articolo 14, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese sociali di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, prevedendo che soltanto le agevolazioni IRPEF e IRES per investimenti nel capitale sociale di imprese sociali, di cui ai commi dal 3 al 5 del medesimo articolo 18, rimangano assoggettate alla procedura di rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, mentre quelle relative ai commi 1, 2 e 7 dello stesso articolo non sono più assoggettate a tale procedura.

Sottolinea che è, inoltre, previsto che il regime agevolativo risultante dalle novelle introdotte dalle norme in esame abbia decorrenza dal 2026.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la decorrenza prevista dalla presente misura introduce in una norma di legge quanto, di fatto, già disposto a seguito dell'adozione, da parte dei Servizi della Commissione europea, della *comfort letter* del 7 marzo 2025, nella quale è stata affermata la non selettività della misura medesima, da cui deriva, come risulta dalla

relazione illustrativa, che la previsione contenuta nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017 non costituisce aiuto di Stato e, pertanto, l'efficacia della norma ivi contenuta non è subordinata alla condizione del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Rammenta che la relazione tecnica che corredeva l'atto del Governo n. 418, che ha originato il decreto legislativo n. 112 del 2017, nel quantificare gli effetti delle disposizioni di cui al predetto articolo 18, ne ipotizzava l'onerosità in termini di minori entrate pari, per il 2018, a 5,42 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, a circa 3,1 milioni di euro su base annua.

In particolare, con riguardo alle disposizioni la cui applicazione era subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea e che non lo sono più per effetto delle norme in esame, le minori entrate erano stimate in circa 0,6 milioni di euro, al comma 2, e in circa 0,5 milioni di euro, al comma 7.

In proposito, ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che l'effetto negativo derivante dall'efficacia delle predette disposizioni sia stato mantenuto nelle previsioni a legislazione vigente con una decorrenza tale da escludere che si verifichino effetti negativi non compensati sui saldi a partire dall'applicazione delle norme in esame.

Per quanto concerne l'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede l'incremento del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, in misura pari a 2,4 milioni di euro per il 2025, nonché la copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento ivi compresa quella relativa al citato incremento.

In proposito, per quanto riguarda l'incremento del fondo per l'attuazione della delega fiscale, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 15 incrementa il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, in misura pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025. Rappresenta, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 15 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), n. 2), capoverso 3-ter, e lettera f), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 15, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter, e lettera f) e, quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, prende atto del fatto che gli importi indicati dalla disposizione in esame corrispondono a quelli associati, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), n. 2), capoverso 3-ter, e lettera f), del decreto-legge in esame.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno

2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3832 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 191.507.917 per l'anno 2025, a 275.005.000 per l'anno 2026 e a 432.243.750 per l'anno 2027.

Tanto premesso, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una ricostruzione puntuale delle disponibilità del medesimo Fondo, ritiene opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa la correttezza della predetta ricostruzione, dalla quale risulta l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

Il sottosegretario Alberto BARACHINI si riserva, a nome del Governo, di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta che sarà convocata per la giornata di domani, mercoledì 16 luglio.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acqui-

sizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.

C. 1074-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 1.201 della Commissione riferito al provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso l'emendamento 1.201 della Commissione Giustizia.

Al riguardo, segnala che l'emendamento in esame apporta modifiche di carattere meramente procedurale all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso 3-*bis*.1, concernente, in particolare, l'autorizzazione per l'acquisizione, presso il fornitore, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.

Tanto premesso, rilevato che la proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

Il sottosegretario Alberto BARACHINI, concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sull'emendamento 1.201 della Commissione.

La seduta termina alle 14.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	28
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del relatore</i>)	37
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384-A Governo	35

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 11.40.

Sull'ordine dei lavori.

Guerino TESTA (FDI) fa presente, in qualità di relatore sul testo unificato delle proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente, il cui esame è previsto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione, che non è an-

cora del tutto completata l'istruttoria sulle proposte emendative presentate; chiede pertanto di disporre di un breve lasso di tempo per definire le questioni ancora in sospeso.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal relatore Testa, dispone – concorde la Commissione – un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del decreto-legge n. 84 del 2025, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale, verificando successivamente se vi siano le condizioni per proseguire oggi stesso l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai, ovvero sia necessario rinviarlo alla giornata di domani.

**DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a proseguire le votazioni delle proposte emendative, a partire da quelle riferite all'articolo 1 non ancora esaminate, sulle quali il relatore e il Governo avevano già espresso, nella seduta del 10 luglio scorso, i pareri di competenza.

Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Mazzetti 1.027 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Raffa 1.028.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cavo 1.029 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Alifano 1.032.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Appendino 1.033 di cui è cofirmataria, evidenziando che esso introduce un'aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che fissano per i dirigenti una retribuzione complessiva non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza. Sottolinea che si tratta di una riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES applicabile, volendosi così costituire un disincentivo a scelte sbagliate di politica industriale. Conclusivamente, evidenzia la necessità di rivalutare la proposta emendativa in esame, alla luce del fatto che essa è diretta a realizzare una maggiore equità tra dipendenti e dirigenti, categoria definita nel dettaglio dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del

gruppo PD sull'articolo aggiuntivo Appendino 1.033, pone una questione di carattere generale relativa agli utili percepiti dalle imprese e alle retribuzioni previste per i grandi *manager* delle stesse. Tale tema, a suo parere, si connette a quello dell'efficienza del sistema industriale italiano, dal momento che utili così elevati e consistenti premialità previste solo per i dirigenti d'azienda, a danno degli altri lavoratori dell'impresa, sottraggano di fatto risorse che potrebbero essere investite per una più corretta dinamica finanziaria del sistema industriale. Pur essendo consapevole che non vi sarà un voto favorevole della maggioranza sull'articolo aggiuntivo in esame, si chiede se il tema dallo stesso sollevato, che presenta una specifica rilevanza sotto il profilo macro e micro economico, possa costituire oggetto di un ordine del giorno nell'ambito di un più ampio dibattito parlamentare.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia come la richiesta del collega Stefanazzi potrà senz'altro essere valutata nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Appendino 1.033.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Centemero 1.034, Testa 1.035, nonché Centemero 1.037 sono stati ritirati dai presentatori.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Merola 2.1 e 2.2.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.1 a sua prima firma, evidenzia l'importanza della proposta di soppressione parziale dell'articolo 2 del decreto in esame, che interviene sulla

disciplina della riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES. Sottolinea, in particolare, come i conferimenti e i versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, che la norma in esame considera rilevanti ai fini della definizione del valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, abbiano una finalità chiaramente elusiva. Ritiene, dunque, che le modifiche introdotte dall'articolo 2 del decreto siano incoerenti e ribadisce l'opportunità di dare adeguata attenzione all'emendamento in esame.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Merola 2.1 e 2.2.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Alifano 3.1.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 3.1.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Merola 6.1 e Cavandoli 6.2; invita la presentatrice al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Comaroli 6.01. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Nevi 6.02; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Santillo 6.04; infine, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 6.05.

La sottosegretaria Lucia ALBANO propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Comaroli 6.01, esprimendo sulle restanti proposte emendative parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Nevi 6.02; dispone inoltre, acquisito sul punto l'assenso del relatore, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Comaroli 6.01.

La Commissione approva gli identici emendamenti Merola 6.1 e Cavandoli 6.2 (*vedi allegato 1*).

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Santillo 6.04

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Santillo 6.04.

Giulio CENTEMERO (LEGA) chiede che sia valutata la possibilità di accantonare l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 6.05, di cui è cofirmatario.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto dell'assenso di relatore e Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 6.05.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Osnato 7.02 e Battistoni 7.03.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Osnato 7.02 e Battistoni 7.03.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Merola 8.11; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Candiani 8.01, Lovecchio 8.02, Bonetti 8.03 e Merola 8.04; propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05, Merola 8.06, Cavandoli 8.010 e Lovecchio 8.012; invita i

presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Candiani 8.013, Bonetti 8.014, Lovecchio 8.015 e Merola 8.016, nonché degli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 8.017, Bonetti 8.018, Lovecchio 8.019 e Merola 8.020; invita, poi, i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Candiani 8.021, Bonetti 8.022, Lovecchio 8.023 e Merola 8.024; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 8.025 e Bonetti 8.026; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonetti 8.027; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Nevi 8.039; propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Nevi 8.040 e 8.041; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Manzi 8.042; ritira infine il proprio articolo aggiuntivo 8.043.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05, Merola 8.06, Cavandoli 8.010 e Lovecchio 8.012, nonché degli articoli aggiuntivi Nevi 8.040 e 8.041.

Laura CAVANDOLI (LEGA) ritira tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo all'articolo 8 sulle quali relatore e Governo hanno formulato un invito al ritiro, fatta quindi eccezione per l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.010, del quale è stato testé disposto l'accantonamento.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 8.11 a sua prima firma, sottolinea l'importanza di mantenere un regime fiscale agevolato per le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento

o controllati dai suddetti enti, non potendo tali soggetti rientrare all'interno della categoria degli enti del Terzo settore. Gli stessi, infatti, a partire dal 1° gennaio 2026 si troverebbero nell'impossibilità di accedere al regime fiscale forfetario. Si chiede, dunque, le ragioni del parere contrario del relatore e del Governo, a fronte di un emendamento di puro buon senso e, pertanto, certamente condivisibile.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere all'interrogativo sollevato dall'onorevole Merola, precisa che le ragioni del parere contrario del Governo risiedono nell'assenza di una adeguata copertura degli oneri che deriverebbero dall'approvazione della proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 8.11.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lovecchio 8.02 è stato ritirato dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo 8.04 a sua prima firma, teso ad allargare la platea dei destinatari dell'esenzione IVA disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ricomprendendovi tutti gli enti del Terzo settore, anche di natura commerciale. In tal modo, si incentiva la componente commerciale dell'impresa sociale.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), concordando con quanto testé espresso dal collega Merola, ribadisce l'importanza di incentivare l'assetto imprenditoriale degli enti del Terzo settore, che, a suo parere, costituisce una garanzia per i dipendenti di tali enti e contribuisce alla robustezza finanziaria degli stessi. Ritenendo, dunque, utile sfruttare tutte le possibilità offerte dal Terzo settore, si domanda come mai il Governo, che pure si è attestato su questa stessa linea di azione, abbia formulato un parere contrario sulla proposta in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, confermando che il Governo sta lavorando nella direzione descritta dall'onorevole Stefanazzi, rileva come il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta emendativa in esame sia legato non solo alla mancata copertura degli oneri da essa derivanti, ma anche ad una mancata precisa definizione della platea cui il vantaggio fiscale si riferisce, platea che dunque la proposta emendativa allarga a dismisura e in modo non controllato.

Preannuncia, infine, che il Governo intende intervenire con una specifica disciplina, volta a valorizzare le potenzialità del Terzo settore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.03 e Merola 8.04.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lovecchio 8.015 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.014 e Merola 8.016.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lovecchio 8.019 è stato ritirato dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 8.020 a sua prima firma, relativo alle attività di raccolta fondi svolte dagli enti del Terzo settore, rileva come sarebbe importante intervenire subito sulla disciplina del Terzo settore, ritenendo rischioso rinviare tali interventi ad un futuro provvedimento, che al momento non risulta ancora presentato.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.018 e Merola 8.020.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lovecchio 8.023 è stato ritirato dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 8.024 a sua prima firma, ribadisce l'importanza di intervenire sin da subito sulla disciplina degli enti del Terzo settore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.022 e Merola 8.024 e gli articoli aggiuntivi Bonetti 8.026 e 8.027.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Nevi 8.039 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Manzi 8.042.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Casasco 9.1 e Cavandoli 9.2; esprime parere contrario sull'emendamento Merola 9.3. Per quanto concerne, invece, i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Gubitosa 10.1, mentre propone l'accantonamento degli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3, nonché dell'articolo aggiuntivo Caramanna 10.05.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3, nonché dell'articolo aggiuntivo Caramanna 10.05.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Casasco 9.1 e Cavandoli 9.2 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Merola 9.3.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gubitosa 10.1 di cui è cofirmataria, evidenzia anzitutto come lo stesso tenda ad una revisione radicale dell'istituto dello *split payment*. A tale ri-

guardo, premettendo come le finalità anti-frode ad esso sottese siano oggi in gran parte raggiunte tramite la fatturazione elettronica, osserva che tale istituto, per come è attualmente concepito, finisce col tradursi in una misura dannosa per le casse delle imprese che non ricevono l'IVA delle fatture emesse dalla pubblica amministrazione, non apportando – sul fronte opposto – alcun consistente vantaggio al meccanismo della riscossione.

La Commissione respinge l'emendamento Gubitosa 10.1.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Squeri 11.2 e Gusmeroli 11.4; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Aiello 11.01.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Squeri 11.2 e Gusmeroli 11.4 sono stati ritirati dai presentatori.

Angela RAFFA (M5S), illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Aiello 11.01 di cui è cofirmataria, rilevando come lo stesso, escludendo l'accisa dalla base imponibile IVA dovuta per l'acquisto di carburanti, sia volto a consentire un risparmio alle famiglie e alle imprese. Dichiara quindi di non comprendere l'orientamento contrario di relatore e Governo, dal momento che la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame è regolata dall'articolo aggiuntivo stesso, che al comma 3 prevede una più elevata tassazione dei ricavi derivanti dai servizi digitali. Sottolinea, inoltre, come la proposta emendativa troverebbe applicazione per un lasso di tempo ben delimitato: dal 1° gennaio al 30 giugno 2026. Conclusivamente, chiede un ripensamento dell'Esecu-

tivo su una proposta emendativa che, elevando la tassazione sui servizi digitali, darebbe un po' di respiro ai cittadini che quotidianamente si scontrano con i continui rincari del carburante.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Aiello 11.01.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, propone l'accantonamento dell'emendamento Osnato 12.1; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gusmeroli 12.2; propone, infine, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Osnato 12.01. Con riferimento, poi, alle proposte emendative riferite all'articolo 13, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Mattia 13.1 e Barabotti 13.3, nonché degli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 13.02 e Nevi 13.04; invita, infine, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 13.06.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Osnato 12.1 e dell'articolo aggiuntivo Osnato 12.01. Avverte, poi, che gli emendamenti Gusmeroli 12.2, Mattia 13.1, Barabotti 13.3, nonché gli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 13.02 e Nevi 13.04 e l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 13.06 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14, propone l'accantonamento, limitatamente alla parte considerata ammissibile, degli identici emendamenti Merola 14.1 e Lovecchio 14.2; invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Cavandoli 14.011 e Zinzi 14.012.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento, limitatamente alla parte considerata ammissibile, degli identici emendamenti Merola 14.1 e Lovecchio 14.2. Avverte, poi, che l'articolo aggiuntivo Cavadoli 14.011 è stato ritirato.

Giulio CENTEMERO (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Zinzi 14.012, del quale chiede sia valutata la possibilità di un accantonamento.

Marco OSNATO, *presidente*, prendendo atto dell'assenso di relatore e Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zinzi 14.012.

Avverte quindi che il relatore ha depositato le proposte emendative 1.24, 1.038, 8.044, 12.03 e 13.08 (*vedi allegato 2*) e che l'articolo aggiuntivo 8.044 deve ritenersi inammissibile, per estraneità di materia. Fissa quindi il termine per la presentazione di un eventuale ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità alle ore 13.30 della giornata odierna; il termine per la presentazione dei subemendamenti ai restanti emendamenti del relatore è invece fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata alle ore 13.30 della giornata di domani, mercoledì 16 luglio.

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto gli è stato appena

comunicato dal relatore e dal Governo, risulta concluso l'approfondimento istruttorio sulle proposte emendative presentate e che la Commissione può quindi proseguire nella seduta odierna l'esame del provvedimento in titolo.

Rammenta quindi che la discussione del provvedimento in Assemblea è attualmente prevista a partire da venerdì prossimo, 18 luglio, e che la Commissione deve procedere all'esame delle 7 proposte emendative depositate, tutte ritenute ammissibili (*vedi allegato 3*).

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti De Palma 1.1 e Congedo 1.2; esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Fenu 1.3, 1.4, 1.5, Santillo 1.6 e Fenu 1.7.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si rimette alla Commissione in ordine alle proposte emendative presentate.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti De Palma 1.1 e Congedo 1.2 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Enrica ALIFANO (M5S), nel sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo, osserva come il testo unificato della proposta di legge in esame, pur presentando molti aspetti positivi, potrebbe essere migliorato dall'approvazione delle proposte emendative in questione. Queste ultime, a suo parere, inseriscono la materia dell'apertura e chiusura del rapporto di conto corrente bancario all'interno di un quadro più ampio, facendo riferimento oltre che alle banche, anche ad altri prestatori di servizi e considerando, assieme alla normativa sull'antiterrorismo, anche ragioni di ordine e sicurezza pubblici. Conclusivamente, anche alla luce della posizione assunta dal Governo, auspica un ripensamento del relatore sui pareri espressi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 1.3, 1.4 e 1.5.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Santillo 1.6, auspica che sul punto vi sia un ripensamento da parte del relatore, in considerazione della necessità di rendere più chiari i rapporti tra il correntista e la banca nell'ipotesi di morte del correntista e subentro dei suoi eredi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Santillo 1.6 e Fenu 1.7.

Marco OSNATO, *presidente*, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra

seduta, che potrà essere convocata nella giornata di domani, mercoledì 16 luglio.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 15 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 luglio 2025.

**Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 2384-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

ALLEGATO 1

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757 inserire le seguenti: , o in difformità da esso.

*** 6.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*** 6.2.** Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: o ad esso riconducibili in qualunque forma » inserire le seguenti: e le parole: « né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

*** 9.1.** Casasco, Rubano, Lovecchio, Sala, Tenerini.

*** 9.2.** Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.

ALLEGATO 2

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE****ART. 1.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del medesimo comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

1.24. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica ai criteri di esclusione dal regime forfetario per i soggetti partecipanti a società semplici)

1. All'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917 » sono inserite le seguenti: « , qualora queste esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni e allorquando il soggetto aderente al regime forfetario produca, con le predette partecipazioni, redditi apparte-

nenti alla stessa categoria, d'impresa o di lavoro autonomo ».

1.038. Il Relatore.**ART. 8.**

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione energetica degli immobili degli enti del terzo settore)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe »;

b) al comma 2, le parole: « ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cui al medesimo comma 1 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società *in house*, previa stipula di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse. Ai fini di cui al presente comma, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2025, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.»;

d) al comma 4, le parole: «sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i criteri per l'accesso ai contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, le modalità dei termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.»;

e) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro è destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

8.044. Il Relatore.

(Inammissibile)

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12.03. Il Relatore.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le

circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso. ».

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13.08. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Nel libro IV, titolo III, capo XVII, sezione V, del Codice civile, dopo l'articolo 1857 è aggiunto il seguente:

« Art. 1857-bis. – (*Apertura e chiusura di un conto di pagamento*) – Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento indicati dall'articolo 126-decies, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono tenuti ad offrire alle categorie di soggetti diversi dai consumatori, individuate ai sensi del quarto comma, un conto di pagamento come definito dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 126-decies.

In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il richiedente, al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, indicandone le motivazioni. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non è tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

I prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di apertura di un conto di pagamento solo se il richiedente è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dal decreto di cui al quarto comma, salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il soggetto dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono identificate le categorie di soggetti diversi dai consumatori a cui offrire il conto di pagamento di cui al primo comma, anche al fine di favorire l'inclusione finanziaria di professionisti ed imprese, nonché i servizi di pagamento e il numero di operazioni annue associate al conto di cui al presente articolo.

Il prestatore di servizi di pagamento non può recedere dal contratto di conto di pagamento a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al secondo comma, nonché nel caso di utilizzo del conto per fini illeciti o di mancate movimentazioni per oltre 12 mesi consecutivi. ».

* 1.1. De Palma, Lovecchio, Rubano, Sala.

* 1.2. Congedo, Bignami, Filini, Giordano, Matera, Testa.

Al comma 1, capoverso « Art. 1857-bis », primo comma, primo periodo, dopo le parole: e del finanziamento del terrorismo aggiungere le seguenti: e salvo quanto è diversamente stabilito nelle leggi speciali in

materia di apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente.

1.3. Fenu, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 1857-bis », primo comma, primo periodo, sostituire le parole: la banca non può con le seguenti: la banca e ogni altro prestatore di servizi di pagamento, come individuati dalle leggi speciali in materia, non possono.

1.4. Fenu, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 1857-bis », primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , eccetto i casi in cui tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza previsti dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

1.5. Fenu, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 1857-bis », dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

In caso di morte del correntista, il contratto di conto corrente bancario può essere estinto dagli eredi del defunto mediante espressa manifestazione di volontà in tal senso. Fatti salvi gli oneri periodici di verifica da parte della banca dell'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali, previsti dalle leggi speciali in materia, acquisita la conoscenza di un rapporto bancario, gli eredi comunicano alla banca, al più presto, l'intervenuto decesso del correntista e le determinazioni in merito alla prosecuzione del rapporto. Gli eredi hanno il diritto di ricevere le informazioni sul

rapporto bancario intrattenuto dal defunto.

Indipendentemente dalla comunicazione di cui al precedente comma, la banca che ha avuto altrimenti conoscenza della notizia dell'intervenuto decesso del correntista, comunica agli eredi, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del rapporto e sui diritti degli eredi, tra cui le modalità di esercizio del diritto di recesso e degli atti dispositivi del conto corrente.

In ogni caso, la banca deve comportarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede, anche nei confronti degli eredi. L'estinzione del conto corrente disposta automaticamente dalla banca in conseguenza del decesso e in violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, e di quelli previsti dalle leggi speciali in materia, è inefficace nei confronti degli eredi.

1.6. Santillo, Fenu, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Al fine di evitare ogni esclusione finanziaria di clienti legittimi, tutelare la concorrenza e la stabilità finanziaria, le procedure adottate ai sensi del presente articolo e le conseguenti prassi applicative dei soggetti obbligati sono sempre preordinate alla definizione, nel caso specifico, del profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base di complessivi elementi di valutazione e di fattori di rischio di carattere soggettivo e oggettivo, e non possono, in alcun caso, prevedere esclusioni, in via preventiva e generalizzata, di categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi. ».

1.7. Fenu.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2423, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, e delle abbinate proposte di legge C. 2271 Amorese e C. 2278 Sasso di:

Giusy D'Amico, presidente dell'associazione Non si Tocca la Famiglia.

Claudia Di Pasquale, presidente dell'Associazione nazionale genitori (AGE).

Marco Cortellessa, rappresentante dell'associazione Articolo 26, in videoconferenza 42

AVVERTENZA 42

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2423, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, e delle abbinate proposte di legge C. 2271 Amorese e C. 2278 Sasso di:

Giusy D'Amico, presidente dell'associazione Non si Tocca la Famiglia.

Claudia Di Pasquale, presidente dell'Associazione nazionale genitori (AGE).

Marco Cortellessa, rappresentante dell'associazione Articolo 26, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

*Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
C. 1447-A.*

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legacoop, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione 44

Audizione informale di rappresentanti di Caritas, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione 44

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Ma quale casa? nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione 44

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Gianluca Mureddu nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (nomina n. 94) 44

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della dottoressa Rosanna Giudice nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena (nomina n. 93) 44

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 45

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Paolo Seitone a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 96
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) 46

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legacoop, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.05.

Audizione informale di rappresentanti di Caritas, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Ma quale casa? nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno

dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale del dottor Gianluca Mureddu nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (nomina n. 94).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale, in videoconferenza, della dottoressa Rosanna Giudice nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena (nomina n. 93).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

Segnala, in via preliminare, che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, reca misure specifiche per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

Nel dettaglio, l'articolo 2, al comma 2, consente al Ministero dell'interno di realizzare gli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di sicurezza e soccorso pubblico, avvalendosi delle deroghe alle disposizioni in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto « Sblocca-cantieri ». Tale norma ha stabilito che, per l'esecuzione di grandi interventi infrastrutturali da parte dei commissari straordinari si possa derogare alle disposizioni in materia di contratti pubblici, con talune eccezioni che riguardano i principi relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione di appalti e concessioni, ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, al conflitto di interesse e alle disposizioni in materia di subappalto, nonché le disposizioni del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario incaricato di dirigere, coordinare e attuare le attività e gli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgi-

mento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », compresa la predisposizione di programmi dettagliati di interventi relativi alla logistica, all'allestimento e all'adeguamento delle infrastrutture temporanee nei siti di Milano, Cortina e Tesero.

Per l'attuazione degli interventi previsti, il Commissario straordinario può, tra le altre cose, curare o supportare le attività di appalto per lavori, servizi e forniture, nonché valutare i riflessi sulle attività in corso e adottare misure di coordinamento e semplificazione, anche mediante il ricorso a Sport e Salute S.p.A. o alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza. Può, inoltre, stipulare convenzioni con i soggetti attuatori, stabilire ulteriori forme di monitoraggio dell'andamento dei lavori e promuovere iniziative di impulso e coordinamento, anche definendo termini perentori per l'esecuzione delle attività.

Per quanto attiene al Capo II, recante disposizioni urgenti per la trentottesima edizione della « *America's Cup* – Napoli 2027 » e altri grandi eventi sportivi internazionali, segnala l'articolo 7.

In particolare, i commi 3 e 4 disciplinano le variazioni programmatiche, l'approvazione e realizzazione degli interventi necessari – nonché la loro valutazione ambientale – nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio.

Nello specifico, il comma 3 attribuisce alla cabina di regia, istituita dall'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, il compito di approvare le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari per l'evento, in coordinamento con Sport e Salute S.p.A. – quale soggetto attuatore – e del Commissario straordinario per i Campi Flegrei, per quanto concerne le opere infrastrutturali del sistema di mobilità. Conseguentemente, il Commissario straordinario per l'area di Bagnoli-Coroglio cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A. Il comma dispone, altresì, che i suddetti interventi siano da considerarsi di pubblica utilità, di estrema urgenza e indifferibilità.

Il comma 4 stabilisce che gli impatti ambientali delle opere siano valutati in termini dimezzati – secondo la disciplina della Valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nel testo unico in materia ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – dalla Commissione competente per la valutazione ambientale del programma disciplinato dal richiamato articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di nomina di Paolo Seitone a presidente del Consorzio del Ticino.

Nomina n. 96.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 28 luglio 2025.

In sostituzione del relatore, deputato Fabrizio Rossi, fa presente che la procedura di nomina del presidente è stata avviata ai sensi dell'articolo 7 dello statuto del Consorzio, approvato con decreto ministeriale del 25 luglio 2011, a seguito delle dimissioni dell'ingegner Angelo Robotto, rassegnate il 23 settembre 2024. Rammenta che il citato articolo 7 prevede che la nomina del presidente, che dura in carica quattro anni, avvenga con decreto del Mi-

nistro dell'ambiente, previa espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Per quanto riguarda il Consorzio del Ticino, ricorda che si tratta di un ente pubblico non economico, con sede a Milano, avente la finalità di provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere regolatrici dell'invaso del Lago Maggiore, al fine di garantire un volume di acque nuove da destinare all'irrigazione e ad altri fabbisogni locali.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il testo unico ambientale, attribuisce alle Autorità di bacino distrettuali il compito di coordinare e sovrintendere le attività e le funzioni di titolarità del Consorzio, con specifico riferimento all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, nonché alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

Rammenta, altresì, che la vigilanza e il controllo sul Consorzio sono esercitati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, potendosi qualificare l'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore quale « grande diga », rientrando pertanto nella competenza dello Stato. In ragione dei compiti affidati all'ente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 1978 lo annovera tra gli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

Segnala, infine, che la proposta di nomina è corredata dal *curriculum* di Paolo Seitone, nonché dalla dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi. Ritene che l'audizione del candidato designato potrà consentire alla Commissione di acquisire elementi di informazione e di valutazione sulla proposta in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Raffaele Latrofa a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Nomina n. 95 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	48
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ingegnere Raffaele Latrofa, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (Nomina n. 95)	49
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
---	----

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

INTERROGAZIONI:

5-03713 Ghio: Integrazione del porto di Imperia Oneglia nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale	52
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	55
--	----

5-04001 Casu: Ritardi e disservizi del sistema ferroviario in conseguenza del guasto verificatosi nel Nodo di Roma il 21 maggio 2025	52
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	56
--	----

5-04009 Santillo: Chiusura dell'Aeroporto di Napoli-Capodichino dal 19 gennaio al 1° marzo 2026	53
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	58
--	----

5-04153 Ruffino: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario nella tratta Torino-Chivasso-Ivrea	53
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	59
--	----

5-04170 Casu: Attuazione dei piani per il potenziamento della connettività ferroviaria	53
--	----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	60
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 12.45.

Proposta di nomina dell'ingegnere Raffaele Latrofa a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.

Nomina n. 95.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare la proposta di nomina dell'ingegnere Raffaele Latrofa a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, ai fini dell'espressione del prescritto parere (Nomina n. 95).

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

In particolare, il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modifi-

cato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata. Resta ferma l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, che prevede l'acquisizione del parere parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina dell'ingegnere Raffaele Latrofa è stata acquisita l'intesa della regione Lazio.

Passando all'esame del *curriculum*, fa presente che, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria civile indirizzo idraulico presso l'Università degli studi di Pisa, Raffaele Latrofa ha conseguito l'abilitazione alla professione di ingegnere nel 1998 ed esercita attualmente la professione di ingegnere civile, nell'ambito della quale si è occupato di diverse opere relative al porto di Viareggio.

L'ingegnere Raffaele Latrofa ha inoltre ricoperto diversi ruoli presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal 2024 è componente della Commissione tecnica nazionale di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, in ragione delle sue competenze quale ingegnere civile idraulico in ambito portuale.

Dal 2013 al 2018 è stato consigliere comunale di Pisa e dal 2018 al 2023 è stato assessore del comune di Pisa, con deleghe in materia di lavori pubblici e cura della qualità urbana, edilizia scolastica e infrastrutture sportive, protezione civile, navigabilità dell'Arno e dei canali, parchi e verde pubblico, logistica e grandi interventi di edilizia residenziale pubblica. Dal 2023 è vicesindaco del comune di Pisa.

Per informazioni più dettagliate, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Conclude ribadendo l'importanza delle competenze possedute dall'ingegnere Raf-

faele Latrofa sotto il profilo della tutela ambientale, soprattutto alla luce degli interventi previsti per i territori interessati, tra i quali richiama, in particolare, il processo di graduale dismissione e di reindustrializzazione della centrale a carbone del porto di Civitavecchia.

Andrea CASU (PD-IDP) ringrazia la collega Frijia per la relazione svolta, riservandosi, tuttavia, di sottoporre all'ingegnere Raffaele Latrofa ulteriori quesiti nel corso dell'audizione prevista per la giornata odierna.

Manifesta inoltre perplessità in ordine alla conferibilità dell'incarico per il quale l'ingegnere Raffaele Latrofa risulta candidato, in considerazione del fatto che costui riveste attualmente la carica di vicesindaco del comune di Pisa. Nel ricordare le attività che il presidente di un'Autorità di sistema portuale è chiamato a svolgere, chiede maggiori chiarimenti in merito all'applicabilità delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente, in particolare dalla cosiddetta « Legge Severino », alla carica in questione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato tutte le verifiche istruttorie necessarie prima di formulare la proposta di nomina in esame.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) si associa alla richiesta del collega Casu, ritenendo anch'egli opportuno che si svolgano degli approfondimenti in merito all'applicazione alla proposta di nomina in esame della normativa vigente in materia di inconferibilità degli incarichi.

Per quanto concerne, invece, le competenze del candidato, pur riconoscendone l'eccellente formazione accademica, domanda quali siano, nello specifico, le attività svolte dall'ingegnere Raffaele Latrofa che consentono di soddisfare il requisito della comprovata esperienza nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, che è richiesto dalla normativa vigente in materia, ma che, a suo avviso, non risulta sod-

disfatto dal *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, fa presente che dal *curriculum vitae* si evince che l'ingegnere Raffaele Latrofa possiede un'ampia competenza nei settori della logistica e dei lavori pubblici concernenti, in particolar modo, le infrastrutture portuali. Ritiene pertanto che il candidato soddisfi pienamente tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) ribadisce di riconoscere l'eccellente formazione accademica posseduta dall'ingegnere Raffaele Latrofa. Contesta, tuttavia, il mancato rispetto della normativa di riferimento, la quale richiede specificamente anche il possesso di una comprovata esperienza nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, ribadisce che la comprovata esperienza dell'ingegnere Raffaele Latrofa nei settori in questione emerge chiaramente dal *curriculum vitae*.

Andrea CASU (PD-IDP), condividendo le considerazioni espresse dal collega Del Barba, si riserva di sottoporre la questione direttamente all'ingegnere Raffaele Latrofa nel corso dell'audizione prevista per la giornata odierna.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione dell'ingegnere Raffaele Latrofa, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente

dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (nomina n. 95).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.25.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, riferisce sui contenuti del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, ai fini della sua conversione in legge, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere alla Commissione Finanze.

Il decreto-legge si compone complessivamente di 16 articoli.

Si sofferma sui profili di interesse della Commissione, che sono limitati alle disposizioni di cui all'articolo 9, recante modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di estendere l'applicazione dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) agli appalti per il trasporto merci, elimina i vincoli applicativi dell'inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di mano-

dopera e dell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Ricorda, infatti, che legge di bilancio 2025, commi da 57 a 63, ha introdotto il meccanismo dell'inversione contabile per le prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica. Tali ultimi vincoli applicativi sono stati, quindi, eliminati dalla norma in esame, trattandosi, come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, di caratteristiche oggettive del contratto non riscontrabili nei tradizionali appalti di trasporto merci.

Ricorda altresì che il meccanismo dell'inversione contabile, o *reverse charge*, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tale sistema, adottato dagli Stati membri, ai sensi della direttiva 2006/69/CE, in deroga alla procedura normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario. La direttiva IVA ha stabilito una serie di nuove fattispecie rispetto alle quali, per finalità anti-frode, gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo dell'inversione contabile informando previamente il comitato IVA, consentendone l'applicazione fino al 31 dicembre 2026.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, il comma 2, lettera *a*), contiene una disposizione di coordinamento che sostituisce il testo dell'articolo 1, comma 58, della legge di bilancio 2025, il

quale subordina l'efficacia della disposizione concernente l'estensione dell'applicabilità del meccanismo dell'inversione contabile al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di un'autorizzazione.

Infine, il comma 2, lettera *b*), interviene per evitare possibili dubbi interpretativi sulla corretta applicazione della norma transitoria, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio 2025, concernente la facoltà per il prestatore e il committente di optare, per un periodo di tre anni, affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Si chiarisce, pertanto, che l'opzione suddetta può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.

La facoltà esercitata da un subappaltatore non è subordinata alla circostanza che dell'esercizio della medesima opzione si siano avvalsi tutti gli altri subappaltanti e subappaltatore, né necessariamente il committente e il primo appaltatore. Pertanto, l'esercizio dell'opzione da parte del committente e del primo appaltatore non rappresenta una condizione necessaria affinché anche nei rapporti di subappalto possa essere esercitata la medesima facoltà. Ne consegue che, ai fini dell'esercizio dell'opzione, ciascun rapporto di subappalto può considerarsi autonomo rispetto agli altri rapporti di subappalto nonché a quello tra committente e primo appaltatore.

Segnala, inoltre, per i profili di interesse che può presentare per la Commissione, la disposizione di cui all'articolo 7, che interviene sulla disciplina recante l'estensione al biodiesel in purezza delle agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio. Nello specifico, l'articolo circoscrive l'ambito di applicazione delle agevolazioni, limitandolo al solo biodiesel in purezza prodotto conformemente ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, riferisce sui contenuti del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, ai fini della sua conversione in legge, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere alla Commissione Cultura.

Il decreto-legge si compone complessivamente di 17 articoli.

Si sofferma sui profili di interesse della Commissione, segnalando anzitutto le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3, in materia di assegnazione e uso di frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Nello specifico, il comma 1 dispone la gratuità dell'assegnazione e dell'utilizzo delle frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo delle frequenze per i servizi mobili e i servizi di comunicazione SNG. Il comma 2 precisa che le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'uso temporaneo delle frequenze, di cui al comma precedente, sono esenti dall'imposta di bollo. Il comma 3 reca le autorizzazioni di spesa per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, sia in via preventiva, sia nel corso dei giochi olimpici e paralimpici, nonché per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento di suddette attività.

L'articolo 10, recante misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla

segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa.

Segnala infine la disposizione di cui all'articolo 14, ai sensi della quale il Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia (ACI), nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025, resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ente e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 15 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.35.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03713 Ghio: Integrazione del porto di Imperia Oneglia nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina GHIO (PD-IDP), replicando in videoconferenza, si dichiara non soddisfatta della risposta data dal rappresentante del Governo, giudicandola del tutto superficiale, in quanto la stessa si limita fornire elementi già noti.

Fa infatti presente che l'Esecutivo non ha fornito alcun chiarimento in merito al fatto di aver avviato o meno un confronto con il presidente della regione Liguria sul tema concernente l'integrazione del porto di Imperia Oneglia nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, che rappresenta una questione molto importante per i territori, come dimostrato anche dai numerosi appelli avanzati dagli operatori del settore e dalle compagnie portuali interessate.

Si riserva, pertanto, di continuare ad incalzare il Governo sul punto.

5-04001 Casu: Ritardi e disservizi del sistema ferroviario in conseguenza del guasto verificatosi nel Nodo di Roma il 21 maggio 2025.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta data dal sottosegretario Ferrante.

Fa infatti presente che i ritardi e i disservizi del sistema ferroviario non sono limitati ad episodi specifici, ma si verificano ormai quotidianamente, provocando notevoli disagi agli utenti e soprattutto ai pendolari.

Contesta, in particolare, all'Esecutivo di essersi concentrato soltanto sulla risoluzione dei problemi attinenti all'Alta Velocità, senza tenere in adeguata considerazione le esigenze di coloro che per ragioni lavorative utilizzano quotidianamente i servizi ferroviari. Chiede pertanto di rafforzare gli interventi nel settore e di assicurare maggiore tutela ai pendolari, che ogni giorno affrontano i disagi provocati dai ritardi e dai disservizi del sistema ferroviario.

Propone, ad esempio, di istituire un Fondo finalizzato a risarcire i passeggeri

per i danni subiti in conseguenza dei disservizi che continuamente si registrano sul sistema ferroviario, ricordando che tale richiesta è stata peraltro avanzata anche da alcune associazioni preposte alla tutela dei consumatori, quali Codacons e Assoutenti.

Nel rilevare come i ritardi sulla rete ferroviaria non appaiono in alcun modo in diminuzione, chiede infine al rappresentante dell'Esecutivo che siano messi a disposizione di tutti gli utenti i dati relativi ai ritardi nei servizi offerti, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti dei passeggeri.

5-04009 Santillo: Chiusura dell'Aeroporto di Napoli-Capodichino dal 19 gennaio al 1° marzo 2026.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Agostino SANTILLO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che a suo avviso si concentra soltanto sulle problematiche attinenti al trasporto passeggeri, mentre non tiene adeguatamente in considerazione le conseguenze che la chiusura dell'Aeroporto di Napoli-Capodichino rischia di generare sul traffico merci.

Accoglie con favore il fatto che la chiusura dell'Aeroporto di Napoli-Capodichino, originariamente prevista dal 19 gennaio al 1° marzo 2026, sia stata rinviata al mese di novembre dello stesso anno, ritenendo che ciò consenta di predisporre con adeguato anticipo la programmazione dell'intervento in questione.

Chiede, tuttavia, quali misure il Governo intende adottare per garantire continuità al traffico merci, la cui interruzione rischia di danneggiare gravemente le aziende del territorio.

Fa inoltre presente che, alla luce dell'elevato numero di viaggiatori che transitano per l'Aeroporto di Napoli-Capodichino, lo scalo di Grazzanise non risulta da solo sufficiente a sopperire alla chiusura del principale aeroporto della regione. Ritiene, pertanto, opportuno valutare altre opzioni, quali in particolare l'attivazione o il poten-

ziamento dei collegamenti con altri aeroporti vicini, come quelli di Roma.

Conclude chiedendo al Governo di rispettare gli impegni assunti e, conseguentemente, di accelerare la definizione del cronoprogramma degli interventi finalizzati ad aprire lo scalo di Grazzanise al trasporto merci, oltre che al trasporto passeggeri.

5-04153 Ruffino: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario nella tratta Torino-Chivasso-Ivrea.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), replicando, ricorda che il tratto ferroviario Torino-Chivasso-Ivrea, pur rappresentando un collegamento strategico per la mobilità dei cittadini e delle merci del Canavese, versa in condizioni di grave inefficienza. Si registrano, infatti, continui ritardi e cancellazioni, come peraltro più volte segnalato dall'utenza e dalle varie associazioni del territorio, tra cui Confindustria Canavese. Segnala, altresì, la necessità di aumentare il numero delle carrozze, che soprattutto nel corso dell'anno scolastico non sono sufficienti ad ospitare tutta l'utenza, nonché l'opportunità di eliminare i passaggi a livello ancora esistenti.

Nel giudicare positivamente gli interventi illustrati dal sottosegretario Ferrante, lo invita a fornire maggiori dettagli al riguardo, soprattutto in relazione alle modalità e alle tempistiche di realizzazione ed alle risorse a disposizione.

Rivolge, in conclusione, un appello all'Esecutivo affinché ponga in essere tutti gli interventi necessari a garantire un servizio di collegamento efficiente ed adeguato, per evitare di alimentare ulteriormente il divario già esistente rispetto agli altri territori del Paese.

5-04170 Casu: Attuazione dei piani per il potenziamento della connettività ferroviaria.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, prende atto delle informazioni fornite dal sottosegretario Ferrante in relazione alla limitazione della sperimentazione in questione al solo ambito del Wi-Fi per i passeggeri e non anche ai sistemi di sicurezza ferroviaria.

Fa tuttavia presente che dal sito di Icomera appare, al contrario, che la sperimentazione si estenda oltre l'ambito del Wi-Fi, andando ad investire anche altre forme di comunicazione, dalla quale ritiene che deriverebbero numerose problematiche, legate ad esempio agli ingenti costi delle apparecchiature che dovrebbero essere installate su ogni treno e alla loro incapacità di fornire il segnale nelle gallerie, che sono ampiamente presenti sul territorio. Ritiene, nello specifico, che una sperimentazione di questo tipo richiederebbe l'impiego di un'elevata quantità di risorse, che il Paese do-

vrebbe al contrario destinare all'attuazione del piano per il futuro del sistema di comunicazione definito a livello europeo, ossia il cosiddetto *Future Railway Mobile Communication System*. Manifesta, inoltre, perplessità in ordine ai rischi che ne deriverebbero per la sicurezza delle comunicazioni ferroviarie.

Accoglie, quindi, con favore la delimitazione dell'oggetto della sperimentazione definita dal rappresentante dell'Esecutivo, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni rese in passato dal Governo, dalle quali tale limitazione non era emersa con chiarezza.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-03713 Ghio: Integrazione del porto di Imperia Oneglia nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti, si ricorda che la normativa vigente, in particolare la legge n. 84 del 1994, come modificata dal decreto legislativo n. 169 del 2016, individua con precisione le modalità attraverso le quali può essere proposta e attuata l'estensione della circoscrizione territoriale di un'Autorità di sistema portuale, distinguendo tra iniziative promosse dalle regioni e quelle avanzate direttamente dalle AdSP.

In entrambi i casi, il procedimento prevede il coinvolgimento di più livelli istituzionali e l'acquisizione di specifici pareri e

documentazioni tecniche, a garanzia della trasparenza e della coerenza dell'azione amministrativa.

Con specifico riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, si specifica che il procedimento per l'inserimento del porto di Imperia nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale prevede la presentazione di una richiesta motivata da parte del presidente della regione. A seguito di tale richiesta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà avviare le necessarie valutazioni tecniche di competenza.

ALLEGATO 2

5-04001 Casu: Ritardi e disservizi del sistema ferroviario in conseguenza del guasto verificatosi nel Nodo di Roma il 21 maggio 2025.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione concernente il disservizio ferroviario verificatosi lo scorso mese di maggio nel Nodo di Roma, si fornisce di seguito un'analisi dettagliata dell'evento, degli impatti sulla circolazione e delle misure adottate per la gestione dell'emergenza e il ripristino dell'infrastruttura.

Il Gruppo FS ha riferito che il 21 maggio scorso, il passaggio del treno regionale 5318 nei pressi della stazione di Roma Tuscolana ha causato un grave danneggiamento alla linea di trazione elettrica lungo la tratta compresa tra Roma Tuscolana e Roma Ostiense. Questo guasto ha determinato un'interruzione della circolazione ferroviaria in uno dei punti nevralgici della rete, con ripercussioni estese su più direttrici, in particolare sulle linee Orte-Fiumicino Aeroporto e Roma-Viterbo.

Sono stati coinvolti 208 treni, con oltre 6.200 minuti di ritardo accumulati e 260 soppressioni, tra totali e parziali. Il trasporto regionale è stato il più colpito, con 171 treni interessati e più di 4.000 minuti di ritardo. Anche il traffico merci ha subito gravi conseguenze, con 30 treni coinvolti e circa 2.000 minuti di ritardo.

Sin dalle prime fasi dell'emergenza, il Gruppo FS ha attivato una serie di misure operative per contenere i disagi e garantire, per quanto possibile, la continuità del servizio. La circolazione è stata riorganizzata: la linea FL3 è rimasta attiva da Viterbo fino a Roma Ostiense, mentre la FL1 ha continuato a operare da Orte a Roma Tiburtina e da Roma Ostiense a Fiumicino. I treni *InterCity* sono stati deviati su Roma Termini, mentre i treni merci sono stati mantenuti in stazioni limitrofe.

Per garantire la mobilità dei passeggeri, FS ha attivato entro 100 minuti dall'evento un servizio sostitutivo con tre autobus: due

navette tra Roma Ostiense e Roma Tiburtina, con fermata intermedia a Roma Tuscolana, e un collegamento tra Orte e Fiumicino. L'attivazione è avvenuta nel rispetto del regolamento UE n. 782 del 2021, nonostante le difficoltà legate alla viabilità urbana e alla disponibilità dei mezzi.

L'assistenza ai viaggiatori è stata garantita attraverso il rafforzamento dei presidi nelle stazioni interessate, il coinvolgimento della Protezione Civile e della Protezione Aziendale, e una comunicazione costante tramite tutti i canali disponibili: annunci sonori e visivi, *App* Trenitalia, SMS, *e-mail*, sito *web* e *call center*.

Particolare attenzione è stata riservata ai passeggeri a mobilità ridotta, con il supporto della Sala Blu. Inoltre, nelle principali stazioni coinvolte, sono state distribuite oltre 1.400 bottigliette d'acqua e numerosi *snack*.

Dal punto di vista tecnico, il ripristino della linea ha richiesto un intervento straordinario. I tecnici hanno ricostruito circa 500 metri di linea elettrica, sostituito tre strutture di sostegno danneggiate, sistemato undici tratti all'interno della stazione e operato su una diramazione laterale e due punti in galleria sotto Ponte Lungo. È stato inoltre necessario riallineare l'intera linea elettrica, sia in stazione che lungo la tratta.

A questi lavori hanno preso parte dieci operatori specializzati di RFI, supportati da quindici tecnici di una ditta esterna, dotati di mezzi su rotaia specifici.

È importante sottolineare che, prima dell'evento, la linea risultava pienamente conforme agli *standard* tecnici di settore e che le attività di manutenzione ciclica erano state regolarmente eseguite.

Le misure fin qui descritte, adottate in occasione del disservizio del 21 maggio, si

inseriscono nel piano strutturale avviato da FS per rafforzare la capacità di risposta del sistema ferroviario nazionale in situazioni di criticità che possono presentarsi sulla rete. Nell'ambito delle strategie generali adottate per fronteggiare con prontezza tali situazioni, particolare rilievo assume il potenziamento del sistema dei bus sostitutivi, attivati sulle tratte interrotte e operativi quotidianamente in dieci nodi strategici dell'Alta Velocità e in sei città chiave per gli *InterCity*. A queste misure si affianca l'impiego delle cosiddette «riserve calde» – convogli già predisposti a entrare in servizio in caso di necessità – tra cui cinque Frecciarossa e un treno regionale sulla tratta Verona-Vicenza.

Per quanto riguarda l'assistenza ai passeggeri, è previsto l'allestimento di aree di *caring* in stazioni strategiche, dove il personale può gestire situazioni di emergenza e fornire supporto diretto. È stato anche aumentato il numero di operatori in stazione e sono stati potenziati i *kit* di conforto, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Un altro aspetto fondamentale è l'informazione al passeggero, che è stata resa più accessibile ed efficace. A bordo dei treni sono stati installati *QR code* su oltre 250.000

posti, che permettono di accedere rapidamente a informazioni sul traffico, servizi disponibili, *chatbot* per l'assistenza e moduli per segnalazioni e *feedback*. Inoltre, è stato introdotto il servizio «*Smart Refund*», che consente di ottenere rimborsi automatici in meno di un minuto, anche tramite *QR code*.

Infine, è stato attivato un nuovo servizio chiamato «*Real Time Disruption Assistance*», disponibile via *WhatsApp* o *Webchat*. Questo servizio, attualmente in fase sperimentale su alcuni treni, permette ai passeggeri che si trovano su una Freccia in ritardo e rischiano di perdere la coincidenza, di ricevere assistenza personalizzata in tempo reale, senza dover attendere in stazione. Grazie all'intelligenza artificiale e all'uso del *chatbot*, è possibile riprogrammare il viaggio in modo rapido ed efficiente. Finora, circa 25.000 clienti hanno già usufruito di questo servizio.

L'insieme degli interventi adottati evidenzia l'impegno di Trenitalia a realizzare un sistema di gestione delle emergenze sempre più strutturato ed efficiente, volto a tutelare il diritto alla mobilità dei passeggeri e a garantire *standard* elevati di sicurezza, informazione e qualità del servizio.

ALLEGATO 3

5-04009 Santillo: Chiusura dell'Aeroporto di Napoli-Capodichino dal 19 gennaio al 1° marzo 2026.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'intervento di rifacimento della pista di volo e dei raccordi presso l'aeroporto di Napoli-Capodichino, si rappresenta quanto segue.

L'opera è inserita nel Piano Quadriennale degli Interventi 2023-2026 ed è parte integrante del Contratto di Programma ENAC-GESAC S.p.A., approvato con decreto interministeriale MIT-MEF n. 217 del 14 agosto 2024.

L'intervento è finalizzato a garantire i più elevati *standard* di sicurezza operativa, in conformità con le normative internazionali in materia di aviazione civile.

A seguito dell'incontro promosso da ENAC con ENAV, la società di gestione dell'aeroporto (GESAC) e le compagnie aeree e operatori del settore, è stata condivisa la soluzione proposta da ENAC che prevede la realizzazione dei lavori nel mese di novembre 2026, periodo dell'anno caratterizzato da un minore volume di traffico passeggeri.

Tale scelta consente di ottimizzare i tempi di lavorazione, ridurre i giorni di chiusura dello scalo rispetto ai 30 giorni previsti nella proposta iniziale del gestore e

limitare i disagi per i passeggeri, garantendo la continuità dei servizi essenziali.

A tal fine, sarà istituito un tavolo tecnico permanente tra ENAC, ENAV, il gestore aeroportuale e gli operatori, con l'obiettivo di assicurare un'attuazione coordinata ed efficiente dell'intervento.

Con specifico riguardo allo scalo di Grazzanise, si ricorda che con decreto del 19 marzo 2025 del Ministero della difesa, lo stesso è stato inserito tra gli aeroporti in cui è consentito il traffico civile, pur mantenendo la sua funzione militare. Ciò significa che l'aeroporto potrà essere utilizzato sia per scopi militari che per voli civili, compatibilmente con le esigenze delle forze armate.

Vale la pena evidenziare che l'inserimento dell'aeroporto di Grazzanise nel Piano Nazionale degli Aeroporti è attualmente all'attenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A seguito dell'analisi dei dati di traffico registrati, sarà possibile effettuare una valutazione attenta e ponderata sull'utilizzo duale dello scalo, in coerenza con le esigenze strategiche del Paese e con una visione integrata del sistema aeroportuale nazionale.

ALLEGATO 4

5-04153 Ruffino: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario nella tratta Torino-Chivasso-Ivrea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue, anche sulla base degli elementi forniti dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La linea ferroviaria Torino-Chivasso-Aosta rappresenta un collegamento strategico per il bacino canavese, per la città di Ivrea e per l'intera regione autonoma Valle d'Aosta. Si tratta di una linea a binario unico, attualmente elettrificata solo tra Chivasso e Ivrea, e caratterizzata da un tracciato particolarmente tortuoso nella tratta Ivrea-Aosta, che ne limita le prestazioni in termini di velocità.

Per superare queste criticità, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato una serie di interventi infrastrutturali significativi. Tra questi, si segnala l'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta, lunga 66 chilometri, con l'installazione di nuove sottostazioni elettriche e sistemi di gestione remota della trazione. Sono inoltre in corso lavori per migliorare le sedi di incrocio in alcune stazioni chiave, per aumentare la velocità degli itinerari e per rendere le stazioni più accessibili, moderne e inclusive.

Sul fronte tecnologico, è in corso la dismissione del Sistema di Supporto alla Condotta (SSC) e implementazione del più performante Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT) sulla tratta Ivrea-Aosta; si sta procedendo, inoltre, alla soppressione di alcuni passaggi a livello, per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione.

A questi interventi si aggiungono quelli previsti nel Nodo di Torino, tra cui il nuovo collegamento diretto tra Porta Nuova e Porta Susa, e un nuovo sistema di blocco tra Settimo Torinese e Chivasso, che consentirà un distanziamento tra treni ogni 4 minuti.

È inoltre in fase di realizzazione un nuovo apparato di gestione della circolazione a Chivasso, che aumenterà la capacità e l'affidabilità dell'intera linea.

Si evidenzia, altresì, che nel 2024 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra RFI, la regione Valle d'Aosta e la regione Piemonte, finalizzato a definire gli scenari di sviluppo dei traffici ferroviari sulla tratta. L'analisi congiunta condotta con le regioni si è conclusa nel mese di giugno di quest'anno e costituirà la base per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, previsto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale, si ricorda che la regione Valle d'Aosta, in qualità di committente, definisce le caratteristiche dell'offerta. Attualmente, la relazione Ivrea-Torino è servita da 24 corse giornaliere dirette, cui si aggiungono 30 corse con cambio a Chivasso, con un cadenzamento medio di circa 20 minuti. La puntualità registrata nei primi cinque mesi del 2025 è pari al 91,64 per cento.

Infine, sul tema del materiale rotabile, si segnala che i treni bimodali in esercizio sono attualmente sottoposti a interventi manutentivi straordinari, necessari per l'installazione del sistema ERTMS. A partire dal 2026 è prevista l'entrata in servizio di 9 nuovi treni elettrici, che contribuiranno a migliorare ulteriormente la qualità e l'efficienza del servizio.

Concludo assicurando che il Governo continuerà a monitorare con attenzione l'evoluzione di questa infrastruttura strategica, in stretto raccordo con le regioni interessate, per garantire un servizio ferroviario sempre più moderno, sicuro e rispondente alle esigenze dei cittadini.

ALLEGATO 5

5-04170 Casu: Attuazione dei piani per il potenziamento della connettività ferroviaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai quesiti posti, rappresento quanto segue anche sulla base degli elementi acquisiti dal Gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

Negli ultimi anni, il Gruppo FS ha avviato un importante percorso di innovazione per migliorare la qualità dei servizi a bordo, con particolare attenzione alla connettività sulle tratte ad Alta Velocità. In questo contesto, è stato lanciato un programma di aggiornamento tecnologico delle infrastrutture presenti sui treni, con l'obiettivo di offrire ai passeggeri un'esperienza di navigazione sempre più stabile, veloce e continua.

Uno dei *partner* chiave di questo progetto è Icomera, azienda specializzata in soluzioni di connettività per il settore ferroviario. La tecnologia proposta da Icomera consente di aggregare il traffico proveniente da diverse fonti – come le reti mobili 4G e 5G, ma anche connessioni satellitari – per massimizzare la banda disponibile a bordo. Attualmente, il sistema utilizza i segnali di più operatori di telecomunicazione per garantire la copertura lungo l'intero percorso.

Proprio in questo scenario si inserisce la nuova iniziativa proposta da Icomera, che, in qualità di rivenditore ufficiale di Starlink per il settore ferroviario, ha avanzato la proposta di avviare una sperimentazione. L'obiettivo è valutare i benefici del-

l'integrazione della connettività satellitare nell'architettura di bordo esistente. Si tratta di una sperimentazione che punta a migliorare ulteriormente la qualità del servizio *Wi-Fi* per i passeggeri, aumentando la velocità di navigazione, la stabilità della connessione e, in generale, la soddisfazione dell'utenza.

È importante sottolineare che, al momento, le interlocuzioni in corso riguardano esclusivamente Icomera, che è l'unico soggetto contrattualmente coinvolto nella gestione del sistema *Internet on Board* per i treni ad Alta Velocità. Non esiste, quindi, alcun contratto diretto tra Trenitalia e Starlink.

Si evidenzia, inoltre, che il Gestore ha precisato che questa sperimentazione è limitata al solo ambito del *Wi-Fi* per i passeggeri e non ha nessun legame con i sistemi di sicurezza ferroviaria. In particolare, non interferisce in alcun modo con l'ERTMS – il sistema europeo per la gestione della marcia dei treni – né con il futuro sistema di comunicazione *Future Railway Mobile Communication System* (FRMCS), che andrà a sostituire l'attuale *GSM-Railway*.

Per questi ambiti, il Gruppo FS sta portando avanti progetti specifici e indipendenti per l'adeguamento dell'infrastruttura di terra e di bordo che non prevedono l'utilizzo della connettività satellitare.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Cobat tessile <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	61
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ASTRI – Associazione tessile riciclato italiana <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	62
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rén collective <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	62

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Unioncamere, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	62
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	62
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega delle autonomie locali (ALI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	62

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 362 Molinari <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	63
AVVERTENZA	63

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resoconta-

zione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Cobat tessile.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Michele PIORI, *direttore generale di Cobat tessile*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Michele PIORI, *direttore generale di Cobat tessile*, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarando quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ASTRI – Associazione tessile riciclato italiana.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabrizio TESI, *presidente dell'Associazione ASTRI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Fabrizio TESI, *presidente dell'Associazione ASTRI*, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarando quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rén collective.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Mariagrazia BERARDI, *presidente dell'associazione Rén collective*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Mariagrazia BERARDI, *presidente dell'associazione Rén collective*, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarando quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti di Unioncamere, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega delle autonomie locali (ALI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

C. 362 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedi-

mento in titolo. Avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 15 di giovedì 17 luglio prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria. C. 2365 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 64

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.

Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria. C. 2365 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 luglio 2025.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte altresì che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità rese nella seduta del 10 luglio scorso. In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso adottati dai ricorrenti, la presidenza ritiene di poter rivedere le valutazioni di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto conside-

rarsi ammissibili: l'emendamento Ciancitto 7.17, in quanto, prevedendo la possibilità di ampliare la platea dei professionisti idonei all'incarico di commissario straordinario delle aziende sanitarie, è volto a consentire alle regioni di avvalersi di tali professionalità al fine di migliorare l'efficienza gestionale e ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; l'articolo aggiuntivo Cattoi 9.02, in quanto consente ai soggetti legittimati a esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, di svolgere la loro attività anche presso le farmacie; gli identici articoli aggiuntivi Malavasi 13.06 e Quartini 13.07 nonché l'articolo aggiuntivo Loizzo 13.010, in quanto volti a prevedere che il campo di attività di determinate professioni sanitarie sia disciplinato anche dagli atti normativi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; l'articolo aggiuntivo Girelli 14.017, in quanto introduce una disciplina in materia di utilizzo dei dati sanitari, in un'ottica di sviluppo della prevenzione, dell'assistenza sanitaria e della ricerca; l'articolo aggiuntivo Loizzo 15.017, in quanto reca modifiche alla disciplina dei trapianti di organi e di tessuti di cui alla legge n. 91 del 1999, intervenendo pertanto nell'ambito delle prestazioni sanitarie; l'articolo aggiuntivo Schifone 16.03, in quanto

reca misure concernenti le professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie.

La presidenza ritiene, invece, di dover confermare le pronunce di inammissibilità sulle restanti proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

XII COMITATO – SISTEMA CILENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'OMICIDIO DEL
SINDACO DI POLLICA, ANGELO VASSALLO:

Audizione di Giuseppe Borrelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno . 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

XII COMITATO – SISTEMA CILENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'OMICIDIO DEL SINDACO DI POLLICA, ANGELO VASSALLO

Martedì 15 luglio 2025.

Audizione di Giuseppe Borrelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Il comitato XII si è riunito dalle 12 alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Vittorio Rizzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	67

AUDIZIONI

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Vittorio Rizzi.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Vittorio Rizzi.

Vittorio RIZZI, *Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e

i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Marco PELLEGRINI (M5S), ai quali risponde Vittorio RIZZI, *Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Direttore generale Rizzi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.25.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e il deputato Giovanni DONZELLI (FDI).

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Audizione di rappresentanti dell'associazione « Manden-Diritti civili e legalità » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del
presidente Martina SEMENZATO.*

La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'associazione « Manden-Diritti civili e legalità ».

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta delle audite o dei commissari,

sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.
Introduce quindi l'audizione.

Grazia BIONDI, *presidente dell'associazione « Manden-Diritti civili e legalità »*, Simona LETO, *esperta legale dell'associazione « Manden-Diritti civili e legalità »*, e Ida DE MAJO, *vicepresidente dell'associazione « Manden-Diritti civili e legalità »*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Martina SEMENZATO, *presidente*, interviene per formulare osservazioni e, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.55 alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**sulla morte di David Rossi****S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	69
Audizione di Daniele Bigi, già dirigente del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	69
Audizione di Elena Bonini, già dipendente di Ernst & Young (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	70

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 15 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.10 alle 11.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Daniele Bigi, già dirigente del Monte dei
Paschi di Siena.**

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Daniele Bigi, già dirigente del Monte dei Paschi di Siena. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.

Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Daniele BIGI, *già dirigente del Monte dei Paschi di Siena*, svolge una breve relazione.

Intervengono, a più riprese, formulando domande e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, e i deputati Cristina ROSSELLO (FI-PPE) e Carla GIULIANO (M5S).

Daniele BIGI, *già dirigente del Monte dei Paschi di Siena*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia il dottor Bigi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Elena Bonini, già dipendente di Ernst & Young.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Elena Bonini, già dipendente di Ernst & Young. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.

Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Elena BONINI, *già dipendente di Ernst & Young*, svolge una breve relazione.

Intervengono, a più riprese, formulando domande e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, e i deputati Cristina ROSSELLO (FI-PPE) e Valentina D'ORSO (M5S).

Elena BONINI, *già dipendente di Ernst & Young*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Elena Bonini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	71
Comunicazioni del Presidente	71
Sulla pubblicità dei lavori	71
Audizione di Giuliano Mignini, magistrato a riposo, consulente della Commissione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che è pervenuta alla Commissione copia della sentenza della sezione fallimentare del Tribunale di Firenze n. 140, del 7 luglio 2025, con la quale il predetto organo ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Cooperativa agricola ForteMugello.

La copia della sentenza è disponibile per la consultazione dei commissari presso l'archivio della Commissione.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 1° luglio ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Mirta Merli, dottoressa in Scienze politiche e relazioni internazionali e di Marco Guidi, avvocato.

Non essendovi ulteriori interventi, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.35, è ripresa alle 10.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Giuliano Mignini, magistrato a riposo, consulente della Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione di Giuliano Mignini, magistrato a riposo, consulente della Commissione. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Giuliano MIGNINI, *magistrato a riposo, consulente della Commissione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, la senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI) e i depu-

tati Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), e Stefania ASCARI (M5S).

Giuliano MIGNINI, *magistrato a riposo, consulente della Commissione* intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni, indi chiede di poter proseguire in seduta segreta.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia il dottor Mignini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	73
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del professore Silvio Brusaferro, ordinario presso l'Università di Udine, già presidente dell'Istituto superiore di sanità, nonché componente della <i>task-force</i> Coronavirus e del Comitato Tecnico Scientifico	73
POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	74

Martedì 15 luglio 2025. – Presidenza del presidente LISEI, indi del vicepresidente CIANCITTO, indi del Presidente LISEI, indi del vicepresidente GIRELLI. – Interviene il professore Silvio Brusaferro, ordinario presso l'Università di Udine, già presidente dell'Istituto superiore di sanità, nonché componente della task-force Coronavirus e del Comitato Tecnico Scientifico. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, il dottor Francesco Bevere e il dottor Claudio Calzoni.

La seduta comincia alle 10.59.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto stabilito a maggioranza dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'audizione all'ordine del giorno,

relativa al ciclo istruttorio sulle misure adottate nella prima fase dell'emergenza epidemiologica per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, con particolare riguardo all'aggiornamento e all'attivazione del piano pandemico, sarà svolta in seduta segreta. Il resoconto stenografico sarà redatto e conservato in regime di segretezza fino a cessazione delle esigenze di tutela dell'istruttoria.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professore Silvio Brusaferro, ordinario presso l'Università di Udine, già presidente dell'Istituto superiore di sanità, nonché componente della task-force Coronavirus e del Comitato Tecnico Scientifico.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 11 alle 21.26, con sospensione dalle 13.46 alle 18.25)

**POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO**

Il presidente GIRELLI conferma che l'ufficio di presidenza integrato dai rappre-

sentanti dei gruppi, già convocato domani, alle ore 8.30, è posticipato alle ore 13.30, o comunque al termine delle votazioni anti-meridiane delle due Assemblee.

La seduta termina alle 21.26.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	75
Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, on. Marcello Gemmato (Svolgimento e conclusione)	75

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe CASTIGLIONE indi della presidente Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe CASTIGLIONE, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, on. Marcello Gemmato.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe CASTIGLIONE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audi-

zione del Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, on. Marcello Gemmato. Invita, quindi, il Sottosegretario di Stato Gemmato a svolgere la sua relazione.

Marcello GEMMATO, *Sottosegretario di Stato al Ministero della salute*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Giuseppe CASTIGLIONE, *presidente*, e Gaetana RUSSO (FDI), alle quali risponde Marcello GEMMATO, *Sottosegretario di Stato al Ministero della salute*.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Gemmato per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. C. 2500, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. C. 2393 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Emendamenti C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	6
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. Emendamenti C. 1447-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	6
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Emendamenti C. 2384-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	7
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	12

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Emendamenti C. 1074-A Bagnai	14
---	----

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Khatia Dekanoidze, Helen Khoshtaria e Ketuna Kerashvili	15
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di <i>Ukrainian World Congress (UWC)</i>	15
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	16
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	16
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	17
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	27

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	28
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del relatore</i>)	37
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384-A Governo	35

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2423, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, e delle abbinate proposte di legge C. 2271 Amorese e C. 2278 Sasso di:

Giusy D'Amico, presidente dell'associazione Non si Tocca la Famiglia.

Claudia Di Pasquale, presidente dell'Associazione nazionale genitori (AGE).

Marco Cortellessa, rappresentante dell'associazione Articolo 26, in videoconferenza 42

AVVERTENZA 42

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legacoop, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181

Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione	44
Audizione informale di rappresentanti di Caritas, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione	44
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Ma quale casa? nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione	44
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del dottor Gianluca Mureddu nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (nomina n. 94)	44
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, della dottoressa Rosanna Giudice nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena (nomina n. 93)	44
SEDE CONSULTIVA:	
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina di Paolo Seitone a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 96 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	46
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'ingegnere Raffaele Latrofa a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Nomina n. 95 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	48
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'ingegnere Raffaele Latrofa, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (Nomina n. 95)	49
SEDE CONSULTIVA:	
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

INTERROGAZIONI:

5-03713 Ghio: Integrazione del porto di Imperia Oneglia nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	55
5-04001 Casu: Ritardi e disservizi del sistema ferroviario in conseguenza del guasto verificatosi nel Nodo di Roma il 21 maggio 2025	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	56
5-04009 Santillo: Chiusura dell'Aeroporto di Napoli-Capodichino dal 19 gennaio al 1° marzo 2026	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	58
5-04153 Ruffino: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario nella tratta Torino-Chivasso-Ivrea	53
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	59
5-04170 Casu: Attuazione dei piani per il potenziamento della connettività ferroviaria	53
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	60

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Cobat tessile (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ASTRI – Associazione tessile riciclato italiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rén collective (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Unioncamere, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	62
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	62
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega delle autonomie locali (ALI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	62

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. C. 362 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
AVVERTENZA	63

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria. C. 2365 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

XII COMITATO – SISTEMA CILENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'OMICIDIO DEL SINDACO DI POLLICA, ANGELO VASSALLO:

Audizione di Giuseppe Borrelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno .	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Vittorio Rizzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	67

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Audizione di rappresentanti dell'associazione « Manden-Diritti civili e legalità » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	69
Audizione di Daniele Bigi, già dirigente del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	69
Audizione di Elena Bonini, già dipendente di Ernst & Young (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	70

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	71
Comunicazioni del Presidente	71
Sulla pubblicità dei lavori	71
Audizione di Giuliano Mignini, magistrato a riposo, consulente della Commissione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL

VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 73

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del professore Silvio Brusaferro, ordinario presso l'Università di Udine, già presidente dell'Istituto superiore di sanità, nonché componente della *task-force* Coronavirus e del Comitato Tecnico Scientifico 73

POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO 74

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori 75

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, on. Marcello Gemmato
(*Svolgimento e conclusione*) 75

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0153170